SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 138° — Numero 25**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 31 gennaio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1997, n. 11.

Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire a favore della zootecnia colpita dalla crisi conseguente all'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina, prevedendo strumenti di agevolazione finanziaria e misure dirette ad indennizzare la perdita di reddito subita;

Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il contenimento della produzione lattiera nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, nonché di alleviare gli oneri previdenziali a carico degli agricoltori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali, della difesa, dell'interno, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Finanziamenti

1. Al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessità delle aziende agricole del settore zootecnico a indirizzo lattiero-caseario danneggiato dalla crisi determinata dalla epidemia da encefalopatia spongiforme bovina, il Consorzio nazionale per il credito a medio e lungo termine società per azioni (Meliorconsorzio) è autorizzato a concedere, con il concorso dello Stato, finanziamenti di durata quinquennale, compreso un anno di preammortamento, fino all'importo complessivo di lire 350 miliardi, alle aziende suddette titolari di un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) n: 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992.

2. I predetti finanziamenti, cui si applica il tasso globale di riferimento per operazioni di credito agrario di durata superiore a diciotto mesi vigente alla data del loro perfezionamento, sono integrati da un contributo in conto capitale a carico dello Stato pari al 15,40% del finanziamento medesimo.

3. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1357/96 del Consiglio dell'8 luglio 1996, la quota di contributo dello Stato non può superare l'ammontare della perdita di reddito subita dal produttore a seguito della crisi provocata dalla encefalopatia spongiforme bovina. I criteri oggettivi per il calcolo della perdita di reddito sono individuati dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), che a tal fine prevede, per ciascuna tipologia di bestiame ed area geografica, la misura della perdita di reddito determinatasi.

4. I finanziamenti integrati dal contributo dello Stato, previsti dal presente articolo, sono erogati esclusivamente entro il 1° luglio 1997 e sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia.

Art. 2.

Procedure

1. Le domande di finanziamento devono essere presentate alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed al Meliorconsorzio entro il 28 febbraio 1997. Le modalità di accreditamento al Meliorconsorzio dell'ammontare del contributo dello Stato e le altre modalità tecniche dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Le operazioni di cui all'articolo 1 sono autorizzate dalla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda, previa verifica da parte della stessa della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'intervento.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, determinato in lire 53,900 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Premio per la perdita di reddito

1. Le aziende agricole di cui all'articolo 1, ubicate nelle aree a più alta vocazione produttiva e che non abbiano richiesto il finanziamento di cui al medesimo articolo, possono richiedere un premio commisurato alla perdita di reddito subita a causa della encefalopatia spongiforme bovina, determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, da erogarsi da parte dell'AIMA previa verifica ed autorizzazione della regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda. L'ammontare del premio è determinato anche in relazione al numero delle domande ammesse.

2. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda e all'AIMA entro il 31 marzo 1997.

3. I premi di cui al presente articolo possono essere erogati esclusivamente entro il 1° luglio 1997.

4. È abrogato il comma 2 dell'articolo 72 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e le funzioni residuali concernenti i regolamenti comunitari a durata pluriennale, già rientranti nella competenza del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono espletate dall'AIMA.

Art. 4.

Incentivi per l'abbandono della produzione

1. Ai fini della ristrutturazione della produzione lattiera, nelle aree a più alta vocazione produttiva, può essere accordato, ai produttori titolari di un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che non richiedano i benefici delle misure di cui agli articoli 1 e 3, un premio per l'abbandono totale e definitivo della produzione di latte bovino nell'azienda, da realizzarsi entro il 31 marzo 1997, calcolato sulla base del numero di vacche da latte in stalla alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino ad un massimo di 100 vacche. Tale premio, in misura di lire 800 mila a capo, sarà erogato da parte dell'AIMA, previa verifica e autorizzazione della regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda.

2. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed all'AIMA, entro il 28 febbraio 1997. Ove il produttore titolare di quota non sia proprietario dell'azienda, l'istanza per il premio d'abbandono deve essere sottoscritta anche dal proprietario. La predetta istanza deve in ogni caso contenere l'espressa rinuncia alla quota posseduta e l'impegno a non riprendere la produzione nell'azienda.

3. I quantitativi di riferimento spettanti alle aziende beneficiarie del premio sono attribuiti alla riserva nazionale a partire dal 1° aprile 1997.

4. All'onere derivante dagli articoli 3 e 4, determinato in complessivi 80 miliardi di lire, si provvede, quanto a lire 45 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità del bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1997 e, quanto a lire 35 miliardi, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del capitolo 7560 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 578. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Assegnazione di quote ai giovani produttori

1. Nei limiti dei quantitativi complessivi di cui all'articolo 4, comma 3, sono gratuitamente attribuiti, a domanda, quantitativi di riferimento supplementari dalla riserva nazionale ai giovani produttori di età inferiore a 40 anni, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di una quota inferiore a 500.000 Kg., in misura non superiore al 20% della quota medesima e che si impegnino ad acquistare quantitativi anche nell'ambito del programma volontario di abbandono di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642.

2. La riattribuzione delle quote è effettuata su base regionale. I giovani produttori, beneficiari dell'assegnazione, perdono la facoltà di vendere o dare in affitto qualsiasi quota di loro spettanza fino al termine del periodo 1999-2000.

3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1, e con le medesime prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, sono attribuiti i quantitativi di riferimento per le vendite dirette risultanti nella riserva nazionale alla data del 1° aprile 1997.

4. La domanda di attribuzione della quota deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed all'AIMA, entro il 30 aprile 1997.

Art. 6.

Fondo interbancario di garanzia

1. Al Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico in materia bancaria e creditizia, è destinato, per il riequilibrio della situazione patrimoniale finanziaria, un contributo straordiriario di lire 150 miliardi a carico del bilancio dello Stato a valere sugli esercizi finanziari dal 1997 al 1999.

2. Un contributo straordinario, di ammontare complessivamente pari a quello previsto dal comma 1, potrà essere versato dalle banche che hanno effettuato operazioni di credito agrario garantite dal Fondo, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta dell'Associazione bancaria italiana (ABI).

3. I contributi previsti nei commi 1 e 2 non concorrono a formare il reddito imponibile del Fondo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, né la base di computo dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.

4. Il contributo straordinario di cui al comma 2 è deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile delle banche eroganti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4, determinate in lire 47 miliardi per il 1998 ed in lire 27 miliardi per il 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i detti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

Commissione governativa di indagine

1. È istituita una commissione governativa di indagine in materia di quote latte, con il compito di accertare le modalità della gestione delle quote, l'eventuale sussistenza di irregolarità nella commercializzazione di latte e prodotti lattieri da parte dei produttori o nella relativa utilizzazione da parte degli acquirenti di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, anche in relazione all'effettiva produzione nazionale, e l'efficienza dei controlli svolti dalle amministrazioni competenti.

2. La commissione è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ed è composta da sette membri scelti tra magistrati, funzionari ed esperti della materia. La commissione utilizza personale ed uffici dei Ministeri del tesoro, delle finanze, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Dipartimento della funzione pubblica.

3. La commissione, per lo svolgimento dei propri lavori, ha facoltà di accedere agli uffici ed archivi pubblici e alla documentazione delle aziende di produzione e trasformazione lattiera e può avvalersi della collaborazione dell'Arma dei carabinieri ed in particolare del Comando carabinieri tutela norme comunitarie ed agroalimentari costituito ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 491, della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e della Polizia di Stato.

4. La commissione è tenuta a presentare la propria relazione conclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali entro sessanta giorni dalla data della nomina, formulando specifiche proposte.

5. Il compenso spettante ai membri della commissione è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. Ai medesimi compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e dall'articolo 2, comma 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli acquirenti hanno facoltà di versare entro il 31 gennaio 1997 il 25 per cento del prelievo supplementare dovuto per il periodo 1995-96, con l'obbligo di versare la somma residua entro dieci giorni dalla presentazione della relazione della commissione governativa di indagine di cui al comma 4 e comunque entro il 15 aprile 1997. Restano in ogni caso fermi i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Anagrafe del bestiame

1. Al fine di rendere disponibili in modo aggiornato e continuo i dati reali derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione ed alla registrazione degli animali, il Ministero della sanità realizza un sistema informativo nazionale basato su un'unica banca dati distribuita.

2. La banca dati, di cui al comma 1, è articolata su tre livelli: locale, regionale e nazionale, collegati in rete.

3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e l'AIMA sono interconnessi attraverso i propri sistemi informativi alla banca dati di cui al comma 1, ai fini dell'espletamento delle funzioni di rispettiva competenza. Le altre amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti interessati possono accedere alla banca dati di cui al comma 1 secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Il Ministero della sanità provvede alla realizzazione della banca dati di cui al comma 1 utilizzando le economie di spesa derivanti dalla cessazione di altri propri sistemi di identificazione, adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996. Al fabbisogno relativo agli anni successivi, valutato in lire 1 miliardo annuo, si provvede a carico del Fondo sanitario nazionale; conseguentemente è ridotto, a decorrere dal 1998, di pari importo l'accantonamento destinato all'indennità per l'abbattimento di animali, di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218.

5. Nelle more della realizzazione del sistema informativo di cui al comma 1, l'AIMA, d'intesa con le regioni e province autonome, per assicurare il tempestivo rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia zootecnica e prodotti derivati, provvede a reperire direttamente le informazioni occorrenti all'attuazione dei controlli di propria competenza, anche mediante l'utilizzo di banche dati già disponibili nel comparto agricolo a livello centrale e regionale.

6. Al fine di assicurare la continuità delle prestazioni del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, la convenzione 28 novembre 1991, approvata con decreto ministeriale n. 26863 del 29 novembre 1991 e registrata dalla Corte dei conti il 19 dicembre 1991, è prorogata per un ulteriore anno per consentire la stipula degli atti esecutivi necessari da sottoporre al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Conservazione stanziamenti

1. Per assicurare la funzionalità dei servizi, le iniziative di sviluppo agricolo, gli interventi a favore della pesca e della montagna e l'espletamento dei controlli antifrode, le disponibilità dei capitoli 1019, 1020, 1140, 7283, 7290, 3535, 3583, 7977, 4046, 4047, 4087, 4088, 5002, 5005, 8600, 8800 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1996, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno 1997.

Art. 10.

Misure di accompagnamento della PAC

1. Per consentire il completamento dei pagamenti relativi all'anno 1996 degli interventi di cui al decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, al decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, convertito dalla legge 3 ottobre 1995, n. 408, e al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, è autorizzata la spesa di lire 72,2 miliardi per l'anno 1997.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in lire 72,2 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. La somma prevista al comma 1 è iscritta nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1997.

4. Il Ministero del tesoro, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Disposizioni previdenziali per il settore agricolo

1. La riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminata per la rata relativa al quarto trimestre dell'anno 1996 nella misura del 60 per cento. Detta misura si applica anche per la rata relativa al primo trimestre dell'anno 1997. La predetta riduzione è fissata per le ulteriori rate relative all'anno 1997 e per gli anni 1998 e 1999 nella misura del 40 per cento ed opera per le aziende ubicate nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Alle predette riduzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le misure previste dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dei premi e dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato, relativi al quarto trimestre dell'anno 1996 ed al primo trimestre dell'anno 1997, sono ridotte di 5 punti percentuali nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di 10 punti percentuali nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

3. Il termine per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli impiegati nel secondo trimestre 1996 è differito, senza interessi od altri oneri, dal 20 gennaio 1997 al 10 marzo 1997. Il relativo onere è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 344 miliardi per l'anno 1997 e in lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando per lire 334 miliardi per il 1997 e per lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, per lire 10 miliardi per il 1997, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PINTO, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*
CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*
VISCO, *Ministro delle finanze*
BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*
ANDREATTA, *Ministro della difesa*
NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*
BINDI, *Ministro della sanità*
TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

97G0034

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1997, n. **12.**

Partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre l'invio ad Hebron di un corpo di osservatori italiani per operare, unitamente ad analoghe delegazioni facenti parte della TIPH (Temporary international presence in Hebron) per il ristabilimento del clima di pace e sicurezza in quella città, così come previsto dall'accordo firmato a Gerusalemme il 21 gennaio 1997 dal Governo israeliano e dall'Autorità palestinese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della difesa;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (TIPH) per le finalità di pace di cui alla richiesta formulata congiuntamente dal Governo d'Israele e dall'Autorità palestinese con l'accordo sottoscritto a Gerusalemme il 21 gennaio 1997.

Art. 2.

1. Ai fini indicati nell'articolo 1 è inviato ad Hebron, per la durata di sei mesi, e pertanto fino al 1° agosto 1997, un contingente di trentuno unità composto da militari.

Art. 3.

1. Al personale militare di cui all'articolo 2 è attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con l'indennità di missione nella misura intera. Allo stesso personale viene altresì attribuito il trattamento assicurato di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

2. Al personale militare si applicano altresì le norme previste ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 2.500 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*
CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*
ANDREATTA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

97G0035

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 1996, n. **692**.

Regolamento recante norme concernenti le modalità per la concessione dell'esenzione dall'accisa e dall'imposta di consumo sui carburanti e sugli oli lubrificanti consumati dagli aeromobili per i voli didattici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che contiene disposizioni per la disciplina degli oli minerali impiegati in usi agevolati;

Visto il punto 2 della tabella *A* allegata al predetto decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede l'esenzione dall'accisa per gli oli minerali impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici;

Visto l'articolo 62, comma 3, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi lo stesso trattamento previsto per i carburanti;

Visto l'articolo 67 del menzionato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che attribuisce al Ministro delle finanze la potestà di emanare le norme regolamentari per disciplinare, tra l'altro, la concessione di agevolazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 settembre 1995;

Viste le comunicazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuate, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con note prot. n. 29/1996 del 3 gennaio 1996 e n. 3156/96 del 17 maggio 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. L'esenzione dall'accisa prevista dal punto 2 della tabella *A* allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato «testo unico», e l'esenzione dall'imposta di consumo prevista dall'articolo 62, comma 3, del medesimo «testo unico» spettano alle scuole civili di pilotaggio aereo in possesso di specifica licenza, rilasciata alle stesse dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 1981, e successive modificazioni, relativamente ai carburanti ed agli oli lubrificanti destinati al funzionamento degli aeromobili autorizzati dal predetto Ministero all'impiego aeroscolastico ed a tale scopo effettivamente utilizzati.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono per voli didattici quelli effettuati esclusivamente per l'insegnamento e l'addestramento finalizzati al conseguimento di specifiche licenze ed abilitazioni aeronautiche relative al pilotaggio degli aeromobili.

Art. 2.

Adempimenti per l'ammissione ai benefici fiscali

1. Le scuole civili di pilotaggio aereo, per essere ammesse alle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 1, devono presentare apposita istanza in duplice esemplare alla circoscrizione doganale nel cui ambito territoriale la scuola svolge la sua attività contenente i seguenti dati:

a) denominazione, codice fiscale, sede legale e base operativa della scuola;

b) tipo e marche degli aeromobili utilizzati per i voli didattici, nonché numero dei motori installati negli stessi e la relativa potenza totale disponibile. Per ciascun aeromobile deve essere indicato altresì il consumo orario di carburante e di lubrificante espresso in chilogrammi;

c) deposito fiscale o deposito di oli minerali liberi da tributo, da indicare in numero non superiore a tre impianti, della società petrolifera presso la quale la scuola intende prelevare i prodotti ad imposta assolta;

d) attività scolastica prevista per l'anno cui si riferisce l'istanza;

e) indicazione dell'ufficio in cui s'intendono custodire il «registro dei voli» e il «libretto delle attestazioni di volo» di cui all'articolo 4;

f) dichiarazione del responsabile della scuola attestante l'uso per attività esclusivamente aeroscolastica dei carburanti e dei lubrificanti per i quali è rivolta l'istanza di ammissione ai benefici fiscali. La dichiarazione deve espressamente contenere la personale assunzione di responsabilità, a tutti gli effetti, verso l'amministrazione finanziaria di tale regolare uso.

2. All'originale dell'istanza deve altresì essere allegata copia conforme del disciplinare, in corso di validità, rilasciato dai Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, da cui risulti l'attività aeroscolastica autorizzata.

3. Altri due esemplari dell'istanza devono essere trasmessi dalla scuola al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio navigazione aerea, che, effettuate le valutazioni di propria competenza in ordine ai dati esposti nell'istanza, ed in particolare in merito alla congruità del consumo orario dichiarato per ogni aeromobile impiegato per l'attività aeroscolastica, provvede ad inviare, entro novanta giorni dal ricevimento, un esemplare di detta istanza direttamente alla competente circoscrizione doganale unitamente al parere circa la prosecuzione dell'iter del provvedimento di ammissione.

4. Per la concessione dell'agevolazione negli anni successivi a quello della prima ammissione, le scuole civili di pilotaggio aereo devono presentare annualmente alla competente circoscrizione doganale, entro il mese di settembre dell'anno precedente, apposita istanza in duplice esemplare contenente, oltre ai dati di cui al comma 1, anche l'indicazione del numero degli allievi che hanno partecipato ai corsi aeroscolastici nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima e di quelli che hanno effettivamente conseguito licenze o anche abilitazioni in tale periodo; alla predetta istanza deve essere allegato il documento previsto nel comma 2.

5. Altri due esemplari dell'istanza di cui al comma 4 devono essere trasmessi, entro lo stesso termine del 30 settembre, dalla scuola al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio navigazione aerea, che provvede agli adempimenti di cui al comma 3 entro il medesimo termine ivi stabilito.

Art. 3.

Procedura per l'ammissione ai benefici fiscali

1. La circoscrizione doganale, ricevuto il prescritto parere e riconosciuta la validità dell'istanza, ammette la scuola civile di pilotaggio aereo a fruire, per l'anno di riferimento, dei benefici fiscali previsti dall'articolo 1, comma 1, mediante autorizzazione, debitamente sottoscritta dal direttore della predetta circoscrizione doganale, apposta sull'originale, da trattenere agli atti dell'ufficio, e sul secondo esemplare dell'istanza, da restituire alla scuola.

2. Se l'istanza di rinnovo della concessione dell'agevolazione viene presentata dopo il termine prescritto, il rinnovo viene accordato dalla data in cui si rilascia l'autorizzazione prevista dal comma 1.

3. Qualora successivamente alla data di presentazione delle istanze di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, intervengano atti di sospensione o di revoca della licenza, modificazioni del disciplinare o variazioni dei dati esposti nelle istanze medesime, il responsabile della scuola è tenuto comunque a darne tempestiva comunicazione sia alla competente circoscrizione doganale che al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio navigazione aerea, i quali, ove necessario, adottano i provvedimenti di rispettiva competenza.

Art. 4.

Registri fiscali

1. Le scuole civili di pilotaggio aereo devono munirsi dei seguenti documenti conformi ai modelli allegati al presente regolamento:

a) «registro dei voli» (allegato 1);

b) «libretto delle attestazioni di volo» (allegato 2).

2. I predetti documenti, prima dell'uso, devono essere numerati progressivamente e vidimati dalla competente circoscrizione doganale.

3. Sono ammessi sistemi computerizzati di registrazione e conservazione dei dati. In tal caso, prima della vidimazione, sui singoli fogli numerati progressivamente del «registro dei voli» e del «libretto delle attestazioni di volo» devono essere riportate, anche mediante timbratura, le indicazioni delle rispettive copertine, identificative del registro o del libretto.

Art. 5.

Tenuta dei registri

1. Sul «registro dei voli» la scuola civile di pilotaggio aereo deve annotare giornalmente i dati relativi ai voli compiuti dagli aeromobili utilizzati per i voli didattici.

2. I «libretti delle attestazioni di volo» costituiscono il documento giustificativo dei consumi giornalieri di carburante e di lubrificante da parte di ciascun aeromobile di pertinenza della scuola.

3. La scuola civile di pilotaggio aereo compila e custodisce per ciascun aeromobile un «libretto delle attestazioni di volo».

4. Periodicamente ed in ogni caso alla fine di ciascun mese la scuola civile di pilotaggio aereo compila, per ciascun aeromobile, una attestazione di volo (sezioni A e B) nella quale devono essere riportati i dati relativi ai voli giornalmente compiuti dall'aeromobile medesimo, desunti dal «registro dei voli».

Art. 6.

Istanza di rimborso delle imposte

1. La restituzione dell'accisa e dell'imposta di consumo pagate sui carburanti e sugli oli lubrificanti consumati per l'attività aerodidattica si ottiene mediante autorizzazione all'estrazione, in esenzione d'imposta, di quantitativi di oli minerali fino alla concorrenza delle imposte pagate. A tal fine ciascuna scuola deve presentare, per ogni semestre dell'anno solare, ed entro il mese successivo alla scadenza del semestre stesso, alla circoscrizione doganale nel cui ambito territoriale svolge la sua attività, apposita istanza in triplice esemplare, da contrassegnare a cura del richiedente con la dicitura «originale», «esemplare n. 1» ed «esemplare n. 2», contenente i seguenti dati:

a) denominazione, codice fiscale, sede legale e base operativa della scuola;

b) indicazione del quantitativo complessivo di ciascuna qualità di prodotto consumato nell'uso agevolato durante il semestre di riferimento, con separata indicazione delle relative imposte assolte;

c) deposito fiscale dal quale devono essere estratti i quantitativi di prodotti petroliferi in esenzione d'imposta a reintegro dei carburanti e dei lubrificanti consumati nell'uso agevolato, nonché la società petrolifera designata dalla scuola ad effettuare la cennata operazione di estrazione;

d) assenso alla predetta operazione di estrazione da parte dell'esercente il deposito fiscale. Se questo viene rilasciato con validità a tempo indeterminato sulle successive istanze è sufficiente farne riferimento.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da un prospetto riassuntivo, anche in forma meccanizzata, delle ore di volo compiute da ogni singolo aeromobile e del relativo consumo, espresso in chilogrammi, di carburante e di lubrificante nel semestre considerato, al quale vanno allegate le sezioni B del «libretto delle attestazioni di volo» e, in copia, le fatture di acquisto dei prodotti, con separata indicazione, nelle medesime fatture, dell'accisa e dell'imposta di consumo pagate.

3. Il prospetto di cui al comma 2 deve, inoltre, essere completato dalla dichiarazione del responsabile della scuola civile di pilotaggio aereo che il carburante ed il lubrificante consumato è stato destinato esclusivamente ai voli didattici conformemente all'impegno assunto nell'istanza di ammissione ai benefici fiscali. I dati riportati nel prospetto devono corrispondere esattamente a quelli risultanti dalle sezioni B del «libretto delle attestazioni di volo» allegate all'istanza e dal «registro dei voli».

Art. 7.

Procedura di rimborso

1. La circoscrizione doganale, ricevuta l'istanza e la documentazione a corredo, ne controlla la regolarità e determina il quantitativo complessivo dei prodotti da ammettere all'esenzione da accisa e da imposta di consumo in misura pari al minore importo tra quello dichiarato nella medesima istanza e quello calcolato in base ai consumi orari ritenuti congrui dal Ministero dei trasporti e della navigazione in sede di emissione del parere di cui all'articolo 2, commi 3 e 5, liquida l'ammontare dell'imposta da rimborsare ed effettua il rimborso con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14, richiamato dal successivo articolo 24, del «testo unico», mediante il rilascio a favore della società petrolifera indicata nella predetta istanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 1, debitamente sottoscritta dal direttore della circoscrizione doganale, da apporre sull'«originale», sull'«esemplare n. 1» e sull'«esemplare n. 2» dell'istanza medesima.

2. L'«originale» dell'istanza è rimesso, entro due mesi dalla scadenza del semestre di riferimento, all'ufficio finanziario competente sul deposito fiscale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, l'«esemplare n. 1» è consegnato al richiedente per il successivo inoltro alla società petrolifera autorizzata e l'«esemplare n. 2» è trattenuto dall'ufficio.

3. Nel caso di cessazione di attività da parte delle scuole civili di pilotaggio aereo, resta salvo il diritto di ottenere il rimborso per l'attività svolta fino al momento di detta cessazione secondo la procedura stabilita dai commi 1 e 2.

Art. 8.

Estrazione di prodotti in esenzione d'imposta a reintegro di quelli consumati nell'uso agevolato

1. L'estrazione dei prodotti petroliferi si effettua dietro presentazione, da parte della società petrolifera all'ufficio finanziario, dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, apposta sull'«esemplare n. 1» dell'istanza.

2. L'ufficio finanziario, accertata la conformità dell'autorizzazione presentata a quella in proprio possesso, ritira detto documento e vi annota la quantità dei prodotti petroliferi estratti, secondo la specie, con un carico d'imposta corrispondente a quello da rimborsare, facendovi apporre dichiarazione di ricevuta da parte della società petrolifera di cui al comma 1.

3. L'esemplare dell'autorizzazione presentato viene unito a quello in possesso dell'ufficio per essere allegato ai registri contabili a giustificazione dell'esenzione fiscale accordata.

Art. 9.

Violazioni

1. Per le violazioni alle norme contenute nel presente decreto si applica la pena pecuniaria stabilita dall'articolo 50, comma 1, del «testo unico», salvo quanto disposto dall'articolo 14 del medesimo testo unico in caso di dichiarazioni infedeli volte ad ottenere il rimborso delle imposte per importi superiori a quelli dovuti.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Le scuole civili di pilotaggio aereo che già fruiscono delle esenzioni fiscali previste dall'articolo 1, comma 1, si adeguano alle disposizioni del presente regolamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, integrando eventualmente la documentazione già presentata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 dicembre 1996

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1997
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 23

ALLEGATO 1

(Copertina)

SCUOLA CIVILE DI PILOTAGGIO AEREO
(Denominazione, codice fiscale, sede legale e base operativa)

REGISTRO DEI VOLI

Anno________ **Registro N.**__________

Il presente registro, esclusa la copertina, si compone di n. ______fogli numerati progressivamente.

........................li...............................

Il responsabile della scuola

Anno____________

REGISTRO DEI VOLI N.

Data	Pilota	Passeggero	Apparecchio				Voli compiuti					Prelevamenti				Attestazioni di volo	
												Fattura					
			Matricola civile	Tipo	Tipo motore	Potenza C.V.	Da	a	Ora di partenza	Ora di atterraggio	Durata	Numero	Data	Carburante Kg.	Lubrific. Kg.	N.	Data

Il responsabile della scuola

ALLEGATO 2

(Copertina)

SCUOLA CIVILE DI PILOTAGGIO AEREO
(Denominazione, codice fiscale, sede legale e base operativa)

Libretto delle attestazioni di volo

Tipo dell'aeromobile____________________tipo del motore______________

potenza C.V.____________matricola civile________________________________

di proprietà di ____

Si dichiara che l'aeromobile è in uso per l'insegnamento alla scuola civile di pilotaggio.

Anno_______ LIBRETTO N.___________

Il presente libretto si compone di n. ______ attestazioni di volo
e di n._____fogli numerati progressivamente.

........................li...............................

Il responsabile della scuola

Sezione A

Anno__________ Libretto N._______

ATTESTAZIONE DI VOLO

L'apparecchio_________________tipo del motore_______

potenza C V _______matricola civile___________________

ha effettuato dal_________ al________i sottoindicati voli

Data	Pilota	Passeggero	Ora partenza	Ora atterraggio	Durata

Sezione B

Anno__________ Libretto N._______

ATTESTAZIONE DI VOLO

L'apparecchio_________________tipo del motore_______

potenza C V _______matricola civile___________________

ha effettuato dal_________ al________i sottoindicati voli

Data	Pilota	Passeggero	Ora partenza	Ora atterraggio	Durata

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (più brevemente «testo unico») approvato con *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 1995, d'ora in avanti denominato «testo unico», è il seguente:

«1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella *A* allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista.

2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14».

— Il testo del punto 2 della tabella *A* allegata al testo unico, ivi compresa la nota (1) apposta in calce alla predetta tabella *A*, è il seguente:

«TABELLA *A*

IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE.

2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici (1) . . . . esenzione

---

(1) Per «aviazione privata da diporto» e per «imbarcazioni private da diporto» si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che può utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche».

- Il testo dell'art. 62, comma 3, del testo unico è il seguente: «3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non e dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 22, comma 2. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti».

— Il testo dell'art. 67 del testo unico è il seguente:

«Art. 67. — 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualità di operatore professionale, di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari *restano in vigore quelle vigenti, in quanto* applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti.

2. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 2, comma 5, per l'applicazione delle variazioni di aliquote ai prodotti già immessi in consumo, valgono le disposizioni dell'art. 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213; per la loro inosservanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 50.

3. Le disposizioni dell'art. 63 si applicano per i diritti annuali relativi agli anni 1996 e seguenti. Per gli impianti che vengono assoggettati a licenza, gli esercenti devono denunciare la loro attività entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico; il diritto di licenza deve essere pagato a decorrere dal 1996.

4. Fino al 30 giugno 1999, sono esentâti dall'accisa i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o con una traversata marittima intracomunitaria.

5. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, soppresso dal 1° luglio 1996 dall'art. 35, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'art. 61.

6. Per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1952, n. 2384, fino a quando la materia non sarà regolamentata con il decreto da emanare ai sensi del comma 1. Per le violazioni delle predette disposizioni si applica l'art. 50.

7. I codici della nomenclatura combinata indicati nel presente testo unico corrispondono a quelli della versione vigente alla data del 1° ottobre 1994.

8. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni del presente testo unico, qualora non sia stato stabilito un termine diverso, sono eseguiti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico medesimo».

Note all'art. 1:

— Per riferimenti al punto 2 della tabella *A* allegata al testo unico ed all'art. 62, comma 3, del predetto testo unico vedansi note alle premesse.

— Il decreto 18 giugno 1981 è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 luglio 1981.

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 14 del testo unico è il seguente:

«Art. 14. — 1. Le somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni. Prima di avviare tale procedura gli uffici spediscono, mediante raccomandata postale, un avviso di pagamento fissando un termine di 15 giorni per l'adempimento, decorrente dalla data di spedizione del predetto avviso.

2. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 3 a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza.

3. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottiene un prodotto per il quale è dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. L'istanza di rimborso è presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le operazioni.

4. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.

5. Non si fa luogo al rimborso, né si provvede alla riscossione, di somme non superiori a lire 20.000».

— Per il riferimento all'art. 24 del testo unico vedansi note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 50, comma 1, del testo unico è il seguente: «1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni».

— Per il riferimento all'art. 14 del testo unico vedansi note all'art. 7.

97G0028

DECRETO 27 dicembre 1996.

Comunicazioni da parte delle amministrazioni dello Stato degli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti, corrisposti nell'anno 1995, assoggettati a ritenuta d'acconto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente l'obbligo per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, di effettuare all'atto del pagamento di compensi o emolumenti una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai percipienti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, che prevede l'invio di elenchi nominativi dei pensionati da parte degli enti pubblici erogatori di trattamenti pensionistici;

Visto l'art. 20, comma 2, lettere *c)* ed *f)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'obbligo di comunicazione da parte delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, degli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 ottobre 1995 di approvazione del mod. 730, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1995;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1996 di approvazione dei modelli 770, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1996;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 13 aprile 1996, con il quale sono apportate modificazioni alle istruzioni e ai modelli di dichiarazione approvati con i decreti ministeriali 14 febbraio 1996;

Considerata la necessità che all'anagrafe tributaria vengano comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito di cui agli articoli 3, commi quinto e nono, e 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, effettuati con le ritenute d'acconto applicate sulle retribuzioni corrisposte a dipendenti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale prevista dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Ritenuta la necessità di stabilire il contenuto, le caratteristiche tecniche e le modalità per l'invio all'amministrazione finanziaria dei supporti magnetici contenenti i dati degli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti assoggettati a ritenuta d'acconto;

Considerato infine che l'art. 20, comma 2, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede la emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, al fine di stabilire il contenuto, i termini e le modalità della comunicazione per i soggetti di cui al primo comma del citato art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973;

Decreta:

Art. 1.

Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che effettuano ritenute dirette in acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono trasmettere all'anagrafe tributaria, su supporto magnetico, gli elenchi dei percipienti i compensi o gli emolumenti corrisposti nell'anno 1995, con esclusione dei soggetti per i quali è prevista la comunicazione di cui all'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645.

Per i redditi di lavoro dipendente, i dati richiesti devono essere registrati su supporto magnetico a cura degli uffici che effettuano il conguaglio annuale o alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è anteriore alla fine dell'anno, delle imposte dovute dal dipendente, ai sensi del secondo comma dell'art. 29 del suddetto decreto presidenziale.

Le amministrazioni non in grado di fornire su supporti magnetici gli elenchi di cui ai commi precedenti devono trasmettere le notizie richieste utilizzando i modelli previsti per le dichiarazioni dei sostituti d'imposta (modelli 770/A, 770/A1, 770/B, 770/C, 770/D, 770/D1, 770/E), con esclusione del modello 770 base.

Le modalità di compilazione dei supporti cartacei nonché quelle di registrazione su supporto magnetico sono contenute nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 2.

Le amministrazioni dello Stato che nell'anno 1996 hanno fornito assistenza fiscale ai dipendenti e ai pensionati per la presentazione della dichiarazione dei redditi devono consegnare, contestualmente ai supporti di cui all'art. 1, i supporti magnetici con i dati relativi alle dichiarazioni mod. 730 degli assistiti, predisposti e confezionati secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato *C* al decreto del Ministro delle finanze 25 ottobre 1995, di approvazione del mod. 730.

Le amministrazioni che hanno fornito assistenza fiscale e non sono in grado di fornire il supporto magnetico devono trasmettere i dati utilizzando copia dei modelli di dichiarazione mod. 730 base e mod. 730-3.

Art. 3.

I supporti magnetici e i modelli cartacei di cui ai precedenti articoli devono essere trasmessi, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, all'anagrafe tributaria, inviandoli al Centro di servizio delle imposte dirette, codice PA96, via Fortunato Depero - 00100 Roma, accompagnati da apposita distinta, redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato *B* al presente decreto.

Art. 4.

Le amministrazioni che nell'anno 1996 hanno fornito assistenza fiscale consegnano le buste relative ai mod. 730-1 dei dipendenti e dei pensionati assistiti, entro il termine di cui al precedente art. 3, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova la sede dell'amministrazione stessa, utilizzando l'apposita distinta redatta in duplice esemplare secondo il fac-simile di cui all'allegato *C* al presente decreto. Le buste devono essere raggruppate in pacchi; su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura «Mod. 730-1 redditi 1995» e devono essere indicati i dati identificativi ed il codice fiscale dell'amministrazione.

Art. 5.

Il sistema informativo del Ministero delle finanze esegue sui supporti magnetici, di cui agli articoli precedenti, controlli per verificarne la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti.

Nel caso in cui i supporti magnetici non risultino conformi alle specifiche tecniche suddette, l'amministrazione finanziaria può richiederne la sostituzione.

Le amministrazioni dello Stato interessate faranno pervenire all'anagrafe tributaria, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, nuovi supporti magnetici sostitutivi di quelli riscontrati non conformi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1997

Il Ministro delle finanze
VISCO

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

ALLEGATO *A*

MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI MODELLI CARTACEI E SPECIFICHE DI REGISTRAZIONE DEI SUPPORTI MAGNETICI DI CUI ALLE COMUNICAZIONI DA INVIARE AI SENSI DELL' ART. 20, COMMA 2, LETTERA F), DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413.

1. AVVERTENZE GENERALI

LE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL' ART. 20, COMMA 2, LETTERA F), DELLA LEGGE 30/12/1991, N. 413, DEVONO RIPORTARE I DATI IDENTIFICATIVI DELL' AMMINISTRAZIONE; IN PARTICOLARE L' ATTIVITA' DEVE ESSERE ESPRESSA TRAMITE IL CODICE DESUNTO DALLA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ALLEGATA AL D.M. 9/12/1991 PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 85 ALLA G.U. - SERIE GENERALE - N. 293 DEL 14 DICEMBRE 1991, COME MODIFICATA E INTEGRATA DAL D.M. 12/12/1992.

PER CIASCUN PERCIPIENTE DEVONO ESSERE RIPORTATE LE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE E CONTABILI PREVISTE NEI MODELLI 770/A, 770/A-1, 770/B, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, APPROVATI CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE DEL 14/2/1996 E MODIFICAZIONI APPORTATE CON IL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 9 APRILE 1996 (G.U. N.87 SERIE GENERALE DEL 13/4/96). PER LA COMPILAZIONE BISOGNA FARE RIFERIMENTO ALLE RELATIVE VOCI RIPORTATE NEL PARAGRAFO 11 "QUADRI CONTENENTI GLI ELENCHI NOMINATIVI DI PERCETTORI" DELLE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D' IMPOSTA MOD 770/96.

SI SOTTOLINEA CHE GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE, DESUMENDO I VALORI DALLE SCRITTURE CONTABILI E OPERANDO IL TRONCAMENTO (E NON L'ARROTONDAMENTO) DELLE ULTIME TRE CIFRE. TALE

TRONCAMENTO VA OPERATO ANCHE SUGLI IMPORTI CHE RAPPRESENTANO DEI TOTALI.

ALL' ESTERNO DELLA CONFEZIONE DEVONO ESSERE INDICATI, OLTRE AL DESTINATARIO,

. LA DENOMINAZIONE E L' INDIRIZZO DELL' AMMINISTRAZIONE MITTENTE;

. L' OGGETTO : ELENCHI PERCIPIENTI COMPENSI DA AMMINISTRAZIONI STATO ART. 20 LEGGE 413/91 - ANNO CORRESPONSIONE EMOLUMENTI 1995.

VA SOTTOLINEATO CHE UNA AMMINISTRAZIONE PUO' PROVVEDERE ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DATI, SU SUPPORTO MAGNETICO O SU MODELLO CARTACEO, NONCHE' AL RELATIVO INVIO ALL' ANAGRAFE TRIBUTARIA, PER CONTO DI PIU' AMMINISTRAZIONI.

I SUPPORTI MAGNETICI DI CUI ALLE COMUNICAZIONI DA INVIARE AI SENSI DELL' ART. 20, COMMA 2, LETTERA F), DELLA LEGGE 30/12/1991, N. 413, DEVONO ESSERE RISPONDENTI ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI SEGUITO ESPOSTE.

L' UTILIZZO DEI SUPPORTI MAGNETICI PUO' RIGUARDARE ANCHE SOLO ALCUNI DEI MODELLI SOPRA CITATI (MODD. 770/A, 770/A-1, 770/B, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E).

I TIPI DI SUPPORTO UTILIZZABILI SONO I NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA, I DISCHETTI MAGNETICI E, OVE NON SIA POSSIBILE UTILIZZARE TALI TIPI DI SUPPORTO, E' CONCESSA, IN VIA TRANSITORIA, LA POSSIBILITA' DI PREDISPORRE L' INTERA FORNITURA UTILIZZANDO NASTRI MAGNETICI A BOBINE; LE CARATTERISTICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI SONO ESPOSTE NEL SEGUITO.

LA FORNITURA SU SUPPORTO MAGNETICO PUO' ESSERE COSTITUITA DA PIU' VOLUMI E DEVE ESSERE PREDISPOSTA UTILIZZANDO AL MASSIMO LA CAPACITA' DI RIEMPIMENTO DI CIASCUN SUPPORTO.

2. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I NASTRI MAGNETICI DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

. DIMENSIONI E TIPOLOGIA TALI DA ESSERE ELABORABILI MEDIANTE UNITA' TIPO IBM 3480;

. NUMERO DI TRACCE = 18;

. NUMERO DI CARATTERI PER POLLICE = 37.871;

. TIPO DI CODIFICA = EBCDIC OPPURE ASCII CON BIT DI PARITA';

. SENZA IDRC (LA REGISTRAZIONE NON DEVE PREVEDERE LA COMPATTAZIONE HARDWARE).

I NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA DEVONO ESSERE DI TIPO "NO LABEL".

LA LUNGHEZZA DI CIASCUN RECORD LOGICO E' DI 940 CARATTERI; LA LUNGHEZZA DEL RECORD FISICO E' DI 28.200 CARATTERI, PER CUI IL FATTORE DI BLOCCAGGIO E' DI 30 RECORD LOGICI.

3. CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I DISCHETTI MAGNETICI DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

. UNA DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE

.. DISCHETTI DA 3.5 POLLICI DOPPIA FACCIA, DOPPIA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 9 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER FACCIA E 720 KB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

.. DISCHETTI DA 3.5 POLLICI DOPPIA FACCIA, ALTA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 18 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER FACCIA E 1,4 MB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

.. DISCHETTI DA 5.25 POLLICI DOPPIA FACCIA, DOPPIA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 9 SETTORI PER TRACCIA, 40 TRACCE PER FACCIA E 360 KB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

.. DISCHETTI DA 5.25 POLLICI DOPPIA FACCIA, ALTA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 15 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER FACCIA E 1,2 MB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

. TIPO DI CODIFICA DI REGISTRAZIONE ASCII STANDARD;

. GLI ULTIMI DUE CARATTERI DI CIASCUN RECORD DEVONO ESSERE RISERVATI AI CARATTERI ASCII CR E LF (VALORI ESADECIMALI "0D" E "0A");

. LUNGHEZZA DEL RECORD 940 CARATTERI (COMPRENSIVI DEI DUE CARATTERI SUDDETTI).

IL NOME DA ASSEGNARE AL FILE DEL DISCHETTO E' PAM1996 E DEVE ESSERE L'UNICO FILE CONTENUTO NEL DISCHETTO.

4. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A BOBINA

I NASTRI MAGNETICI DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

. DIMENSIONI E TIPOLOGIA TALI DA ESSERE ELABORABILI MEDIANTE UNITA' TIPO IBM 3420;

. NUMERO DI TRACCE = 9;

. NUMERO DI CARATTERI PER POLLICE = 1.600 OPPURE 6.250;

. TIPO DI CODIFICA = EBCDIC OPPURE ASCII CON BIT DI PARITA'.

I NASTRI MAGNETICI A BOBINA DEVONO ESSERE DI TIPO "NO LABEL".

LA LUNGHEZZA DI CIASCUN RECORD LOGICO E' DI 940 CARATTERI;
LA LUNGHEZZA DEL RECORD FISICO E' DI 28.200 CARATTERI, PER CUI IL FATTORE DI BLOCCAGGIO E' DI 30 RECORD LOGICI.

5. CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

CIASCUNA FORNITURA PUO' ESSERE COSTITUITA DA PIU' VOLUMI; SU CIASCUN VOLUME DEVE ESSERE APPOSTA, A CURA DEL SOGGETTO CHE PREDISPONE LA FORNITURA STESSA, UNA ETICHETTA ESTERNA CONTENENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

. CODICE FISCALE E DENOMINAZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE MITTENTE;

. SEDE DELL' AMMINISTRAZIONE MITTENTE (VIA, NUMERO CIVICO, COMUNE E PROVINCIA);

. OGGETTO : ELENCHI PERCIPIENTI COMPENSI DA AMMINISTRAZIONI STATO ART. 20 LEGGE 413/91 - ANNO CORRESPONSIONE EMOLUMENTI 1995;

TIPO DI CODIFICA (EBCDIC O ASCII), DA INDICARE SOLO PER I NASTRI MAGNETICI;

. DENSITA' DI REGISTRAZIONE (1600 O 6250), DA INDICARE SOLO PER I NASTRI MAGNETICI A BOBINA;

. SISTEMA OPERATIVO (VERSIONE E RELEASE) UTILIZZATO PER PRODURRE I FILE (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);

. HARDWARE UTILIZZATO PER PRODURRE IL SUPPORTO (CASA COSTRUTTRICE E MODELLO);

. NUMERO PROGRESSIVO DI VOLUME NELL'AMBITO DELLA FORNITURA;

. NUMERO COMPLESSIVO DEI VOLUMI FORNITI;

. EVENTUALE IDENTIFICATIVO ASSEGNATO DAL MITTENTE AL SUPPORTO;

. DATA DI PRODUZIONE DEL SUPPORTO.

I SUPPORTI MAGNETICI DEVONO ESSERE OPPORTUNAMENTE CONFEZIONATI AL FINE DI EVITARE IL LORO DETERIORAMENTO NELLA FASE DI TRASPORTO.
A TAL RIGUARDO, PARTICOLARE ATTENZIONE E' DA PORRE RELATIVAMENTE ALL'IMBALLAGGIO DEI DISCHETTI MAGNETICI.

LA CONFEZIONE DELLA FORNITURA DEVE PRESENTARE ALL' ESTERNO UNA ETICHETTA CONTENENTE I DATI DELL' AMMINISTRAZIONE MITTENTE E L' OGGETTO SOPRA DESCRITTI.

6. CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI

OGNI VOLUME DELLA FORNITURA SU SUPPORTO MAGNETICO SI COMPONE DEI SEGUENTI RECORD LUNGHI 940 CARATTERI:

. UN RECORD DI TESTA (TIPO RECORD "AA") DEL VOLUME, RELATIVO AI DATI DELL' AMMINISTRAZIONE MITTENTE DELLA FORNITURA;

. PIU' RECORD DI DETTAGLIO, RELATIVI AD UNA O PIU' AMMINISTRAZIONI, CON I DATI DEI PERCIPIENTI COMPENSI O EMOLUMENTI, SECONDO LA SEGUENTE SUDDIVISIONE PER CIASCUNA AMMINISTRAZIONE

.. UN RECORD CON I DATI ANAGRAFICI DELL' AMMINISTRAZIONE (TIPO RECORD "AB");

.. UNO O PIU' RECORD CON LE INFORMAZIONI RELATIVE AL SINGOLO PERCIPIENTE, IN MERITO A

... MOD. 770/A (TIPO RECORD "AP");

... MOD. 770/A-1 (TIPO RECORD "AQ");

... MOD. 770/B (TIPO RECORD "BB");

... MOD. 770/C (TIPO RECORD "CC");

... MOD. 770/D (TIPO RECORD "DD");

... MOD. 770/D-1 (TIPO RECORD "DE");

... MOD. 770/E (TIPO RECORD "EE");

. UN RECORD DI CODA (TIPO RECORD "ZZ") DEL VOLUME CON I DATI RIEPILOGATIVI DEL NUMERO DEI RECORD CONTENUTI NEL VOLUME STESSO.

NELLA FORNITURA DEVE ESSERE SEMPRE PRESENTE UN RECORD DEL TIPO "AB" PER AMMINISTRAZIONE.
POSSONO ESSERE FORNITI PIU' RECORD DEL TIPO "AP", "AQ", "BB", "CC" "DD", "DE", "EE". DI TALI RECORD DEVONO ESSERE RIPORTATI NELLA FORNITURA SOLO QUELLI EFFETTIVAMENTE CONTENENTI INFORMAZIONI.

L'ORDINAMENTO DEI RECORD DI DETTAGLIO DEVE ESSERE IL SEGUENTE:

. CODICE FISCALE DELL' AMMINISTRAZIONE CON L' OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE (posizione 3-13).

. TIPO RECORD (posizione 1-2);

QUALORA LA FORNITURA SIA COSTITUITA DA PIU' VOLUMI (NASTRI O DISCHETTI), SU CIASCUNO DI ESSI DEVE ESSERE PRESENTE UN SOLO FILE CONTENENTE UN RECORD DI TESTA E UN RECORD DI CODA.
IN TAL CASO L'ORDINAMENTO DEI RECORD DI DETTAGLIO SOPRA PRECISATO DEVE ESSERE MANTENUTO ALMENO NELL'AMBITO DEL VOLUME STESSO, FERMO

RESTANDO CHE IL TIPO RECORD "AB" DEVE ESSERE PRESENTE UNA SOLA VOLTA SUL PRIMO DEI VOLUMI CONTENENTI GLI ELENCHI RELATIVI ALLA SINGOLA AMMINISTRAZIONE.

PER QUANTO RIGUARDA IL CONTENUTO DEI CAMPI DEVONO ESSERE OSSERVATE LE SPECIFICHE DI TRACCIATO, CON LE SEGUENTI PRECISAZIONI:

. IL TIPO DI CAMPO PUO' ESSERE:

.. ALFABETICO (A)

.. NUMERICO (NU)

.. ALFANUMERICO (AN)

. I DATI ALFABETICI E ALFANUMERICI DEVONO ESSERE ALLINEATI A SINISTRA CON RIEMPIMENTO A SPAZI DEI CARATTERI NON SIGNIFICATIVI; IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA IL CAMPO "codice fiscale del percipiente", LUNGO 16 CARATTERI, UN CODICE FISCALE DI 11 CIFRE DEVE ESSERE ALLINEATO A SINISTRA E DEVONO ESSERE RIEMPITI A SPAZI I RIMANENTI 5 CARATTERI.
I CAMPI DI TIPO ALFANUMERICO POSSONO CONTENERE CARATTERI ALFABETICI E SPECIALI, QUALI TRATTINO (-), APOSTROFO ('), PUNTO(.), ECC.;

. I DATI NUMERICI DEVONO ESSERE ALLINEATI A DESTRA, RIEMPIENDO DI ZERI LE CIFRE NON SIGNIFICATIVE;

. LA RAPPRESENTAZIONE DEI CAMPI "DATA" DEVE ESSERE LA SEGUENTE:

.. LE DATE DI NASCITA NEL FORMATO AAAAMMGG;

.. LE ALTRE DATE NEL FORMATO AAMMGG;

. NELLA RAPPRESENTAZIONE DEI CAMPI CHE ESPRIMONO UNA PERCENTUALE O UN'ALIQUOTA LE PRIME TRE CIFRE SI RIFERISCONO ALLA PARTE INTERA, LE ULTIME DUE A QUELLA DECIMALE;

. I CAMPI NUMERICI DEVONO ESSERE FORNITI SENZA SEGNO.

DI SEGUITO VIENE DESCRITTO IL CONTENUTO INFORMATIVO DEI RECORD. PER CIASCUN CAMPO VENGONO RIPORTATI IL NUMERO D'ORDINE E LA POSIZIONE NELL'AMBITO DEL RECORD, LA LUNGHEZZA, LA DESCRIZIONE E LA CONFIGURAZIONE (A, NU, AN).

TIPO RECORD "AA" - IDENTIFICATIVO FORNITURA
(RECORD DI TESTA DEL VOLUME)

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD IDENTIFICATIVO DELLA FORNITURA E DELL' AMMINISTRAZIONE MITTENTE RESPONSABILE DELLA FORNITURA	
1	1-2	2	Tipo record : impostato a "AA"	AN
2	3-7	5	Codice della fornitura : vale PAM96	AN
3	8	1	Tipo mittente: vale 9 se l'amministrazione mittente invia la fornitura per conto di piu' amministrazioni; vale 0 altrimenti	NU
4	9-11	3	Numero totale dei volumi che costituiscono la fornitura	NU
5	12-14	3	Progressivo del volume nell'ambito dei volumi della fornitura	NU
6	15-25	11	Codice fiscale dell'amministrazione mittente	NU
7	26-85	60	Denominazione dell'amministrazione mittente	AN
8	86-106	21	Comune della sede dell'amministrazione mittente	AN
9	107-108	2	Sigla della provincia della sede dell'ammininistrazione mittente	AN
10	109-143	35	Indirizzo (frazione , via e numero civico) della sede dell'amministrazione mittente	AN
11	144-148	5	C.A.P. della sede dell'amministrazione mittente	NU
12	149-937	789	Filler (deve essere impostato a spazi)	AN
13	938	1	Campo1 fine (deve essere impostato ad 'A')	AN
14	939-940	2	Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia o a bobina assume il valore spazio	AN

TIPO RECORD "AB" - DATI ANAGRAFICI DELL' AMMINISTRAZIONE

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD CONTENENTE I DATI ANAGRAFICI DELL' AMMINISTRAZIONE CON L' OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE	
1	1-2	2	Tipo record : impostato a "AB"	AN
2	3-13	11	Codice fiscale dell'amministrazione con l'obbligo della comunicazione	NU
			DATI ANAGRAFICI DELL' AMMINISTRAZIONE	
3	14-18	5	Codice attivita'	AN
4	19-78	60	Denominazione	AN
5	79-99	21	Comune della sede	AN
6	100-101	2	Sigla della provincia della sede	AN
7	102-136	35	Indirizzo (frazione, via e numero civico) della sede	AN
8	137-141	5	C.A.P. della sede	NU
			RIEPILOGO ELENCHI PRESENTATI SU MODELLO CARTACEO E SU SUPPORTO MAGNETICO I seguenti campi devono valere: 1 per gli elenchi (relativi ai sottoelencati modelli) inviati su supporto magnetico, 2 per gli elenchi inviati su modello cartaceo, 0 altrimenti	
9	142	1	Mod. 770/A	NU
10	143	1	Mod. 770/A-1	NU
11	144	1	Mod. 770/B	NU
12	145	1	Mod. 770/C	NU
13	146	1	Mod. 770/D	NU
14	147	1	Mod. 770/D-1	NU
15	148	1	Mod. 770/E	NU
			Informazioni riepilogative relative all'assistenza fiscale	
16	149-159	11	Numero dei lavoratori dipendenti e pensionati ai quali e' stata	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			data assistenza fiscale dalla amministrazione	
17	160-170	11	Numero dei lavoratori dipendenti e pensionati che hanno avuto assistenza fiscale presso un CAAF	NU
18	171-937	767	Filler (deve essere impostato a spazi)	AN
19	938	1	Campo1 fine (deve essere impostato ad 'A')	AN
20	939-940	2	Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia o a bobina assume il valore spazio	AN

TIPO RECORD "AP" - MOD.770/A

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD CONTENENTE I DATI DEL PERCIPIENTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CORRISPOSTI NELL'ANNO 1995 E DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1995 E NEL 1996 (MOD.770/A)	
1	1-2	2	Tipo record: impostato a "AP"	AN
2	3-13	11	Codice fiscale dell'amministrazione con l'obbligo della comunicazione	NU
3	14-18	5	Filler	AN
			DATI ANAGRAFICI DEL PERCIPIENTE	
4	19-34	16	Codice fiscale del percipiente: se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri	AN
5	35-58	24	Cognome (per le donne quello da nubile)	AN
6	59-78	20	Nome	AN
7	79-86	8	Data di nascita	NU
8	87	1	Sesso (vale M o F)	AN
9	88-108	21	Comune(o Stato estero) di nascita	AN
10	109-110	2	Sigla della provincia di nascita del percipiente ("EE" se Stato estero)	AN
11	111-131	21	Comune di residenza	AN
12	132-133	2	Sigla della provincia di residenza	AN
13	134-168	35	Indirizzo di residenza (via e numero civico)	AN
14	169	1	Stato civile (tabella D delle istruzioni del Mod.770/96) punto 11 mod. 770/A	NU
			DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO	
15	170-171	2	Qualifica,vale: - 01 - pensionati - 02 - operai generici - 03 - operai specializzati - 04 - impiegati	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			- 05 - quadri - 06 - dirigenti - 07 - insegnanti universitari compresi docenti, incaricati, ricercatori e assimilati - 08 - insegnanti e presidi di scuola media - 09 - insegnanti e direttori di scuola elementare e materna - 10 - ministri del culto - 11 - eredi - 12 - graduati e truppa - 13 - sottufficiali - 14 - ufficiali - 15 - magistrati punto 12 mod. 770/A	
16	172-176	5	Filler	AN
17	177-182	6	Data fine rapporto di lavoro punto 16 mod. 770/A	NU
18	183-185	3	Numero giorni presi a base per la determinazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente punto 17 mod. 770/A	NU
19	186-201	16	Codice fiscale del precedente datore di lavoro o del dipendente deceduto : se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri Il codice fiscale del precedente datore di lavoro deve essere registrato sul record relativo agli emolumenti corrisposti e alle ritenute operate da quel datore di lavoro; il codice fiscale del dipendente deceduto deve essere registrato nei record relativi agli eredi o aventi diritto punto 18 mod. 770/A	AN
20	202	1	Causa (tabella L delle istruzioni del Mod.770/96) punto 19 mod. 770/A	NU
			DATI CONTABILI DEL PERCIPIENTE Compensi lordi, stipendi, pensioni ecc.	
21	203-213	11	- in denaro punto 20 mod. 770/A	NU
22	214-224	11	- in natura punto 21 mod. 770/A	NU
23	225-235	11	Contributi obbligatori a carico del dipendente punto 22 mod. 770/A	NU
24	236-246	11	Compensi netti punto 23 mod. 770/A	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			Indennita' e assegni ex art. 48 c. 4 e 5 , T.U.I.R	
25	247-257	11	- ammontare lordo punto 24 mod. 770/A	NU
26	258-268	11	- contributi obbligatori a carico del dipendente punto 25 mod. 770/A	NU
27	269-279	11	- somme e valori non assoggettati a ritenuta punto 26 mod. 770/A	NU
28	280-290	11	- totale imponibile punto 27 mod. 770/A	NU
29	291-301	11	Assegni e indennita' erogati da enti previdenziali punto 28 mod. 770/A	NU
30	302-312	11	Ammontare compensi corrisposti da terzi punto 29 mod. 770/A	NU
31	313-323	11	Totale imponibile punto 30 mod. 770/A	NU
32	324-334	11	Imposta corrispondente al totale imponibile punto 31 mod. 770/A	NU
33	335-345	11	Detrazione per coniuge a carico punto 32 mod. 770/A	NU
34	346-356	11	Detrazione per figli a carico punto 33 mod. 770/A	NU
35	357-367	11	Detrazione per altri familiari a carico punto 34 mod. 770/A	NU
36	368-378	11	Detrazioni per lavoro dipendente punto 35 mod. 770/A	NU
37	379-389	11	Detrazione per oneri punto 36 mod. 770/A	NU
38	390-400	11	Totale detrazioni punto 37 mod. 770/A	NU
39	401-411	11	Incremento detrazioni per figli a carico punto 38 mod. 770/A	NU
40	412-422	11	Ammontare delle ritenute operate da terzi punto 39 mod. 770/A	NU
41	423-433	11	Ammontare delle ritenute operate dal datore di lavoro punto 40 mod. 770/A	NU
42	434-444	11	Eccedenza delle ritenute da rimborsare punto 41 mod. 770/A	NU
43	445-455	11	Ammontare delle ritenute dovute	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			punto 42 mod. 770/A	
44	456-466	11	Erogazioni per spese sanitarie, anche in forma assicurativa punto 43 mod. 770/A	NU
45	467-477	11	Premi di assicurazione vita e infortuni punto 44 mod. 770/A	NU
46	478-488	11	Contributi per previdenza complementare punto 45 mod. 770/A	NU
			Arretrati relativi ad anni precedenti	
47	489-499	11	- contributi obbligatori a carico del dipendente punto 46 mod. 770/A	NU
48	500-510	11	- ammontare imponibile punto 47 mod. 770/A	NU
49	511-521	11	- detrazioni d'imposta punto 48 mod. 770/A	NU
50	522-532	11	- ritenuta eseguita punto 49 mod. 770/A	NU
51	533-543	11	Altri somme e valori non assoggettati a ritenuta punto 50 mod. 770/A	NU
52	544-554	11	Ammontare imponibile ai fini del C.S.S.N. punto 51 mod. 770/A	NU
53	555	1	Soggetto assistito nel 1996 vale 1 se il soggetto si e' avvalso dell'assistenza del datore di lavoro; vale 2 se il soggetto si e' avvalso dell'assistenza di un C.A.A.F.; vale 0 altrimenti	NU
			VERSAMENTI E RIMBORSI CONSEGUENTI ALL' ASSISTENZA FISCALE	
			Assistenza fiscale prestata nel 1995 in relazione alla seconda rata di acconto	
54	556	1	Conguagli non effettuati punto 52 mod. 770/A nel caso di conguagli non effettuati o effettuati parzialmente, puo' valere: -A, per cessazione del rapporto di lavoro; -B, per aspettativa senza retribuzione; -C, per decesso; -D, per richiesta di minore secondo acconto; -E, per retribuzione insufficiente; -F, nel caso di situazioni per	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			le quali dovrebbero essere indicati piu' codici; nel caso di conguagli completati, vale spazio	
			Seconda rata di acconto IRPEF per il 1995	
55	557-567	11	- imposta versata punto 53 mod. 770/A	NU
56	568-578	11	- interessi punto 54 mod. 770/A	NU
			Seconda rata di acconto C.S.S.N. per il 1995	
57	579-589	11	- contributo versato punto 55 mod. 770/A	NU
58	590-600	11	- interessi punto 56 mod. 770/A	NU
			Assistenza fiscale prestata nel 1996 in relazione al saldo per il 1995 e alla prima rata di acconto per il 1996	
59	601	1	Conguagli non effettuati punto 57 mod. 770/A nel caso di conguagli non effettuati o effettuati parzialmente, puo' valere: -A, per cessazione del rapporto di lavoro; -B, per aspettativa senza retribuzione; -C, per decesso; -E, per retribuzione insufficiente; -F, nel caso di situazioni per le quali dovrebbero essere indicati piu' codici; -G, per rimborso non effettuato o effettuato parzialmente; nel caso di conguagli completati, vale spazio	AN
60	602	1	Rettifica conguaglio: vale 'A', 'B', 'C', 'D', 'E' o 'F', altrimenti va impostato a spazio punto 58 mod. 770/A Nel caso di rettifica degli importi di conguaglio vale : A nel record in cui sono registrati gli importi di tutte le operazioni del primo conguaglio e di quello rettificativo,avvenute rispettivamente nei mesi di giugno e di luglio; B nel record in cui sono registrati, nei campi da 65 a 72 (punti da 62 a 69 del mod.770/A), gli importi dei	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			modelli 730-3 e 730-4 riportanti i dati per il primo conguaglio; in tale record, oltre ai campi appena citati, deve essere impostato nel campo 3 (punto 1 del mod. 770/A) il codice fiscale del lavoratore dipendente o pensionato.	
			Nel caso di conguaglio operato solo nel mese di luglio, deve essere utilizzato un unico record, indicando: -C, conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione del CAAF tardivamente pervenuta al sostituto; -D, conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione del CAAF tempestivamente pervenuta al sostituto ma per la quale non e' stato effettuato il conguaglio nel mese di giugno; -E, conguaglio tardivo di mod.730-4 pervenuto tardivamente; -F, conguaglio tardivo per causa dipendente dal sostituto d'imposta	
			Saldo IRPEF per il 1995	
61	603-613	11	-imposta rimborsata punto 59 mod. 770/A	NU
62	614-624	11	-imposta versata punto 60 mod. 770/A	NU
63	625-635	11	- interessi punto 61 mod. 770/A	NU
			Prima rata di acconto IRPEF per il 1996	
64	636-646	11	-imposta versata punto 62 mod. 770/A	NU
65	647-657	11	-interessi punto 63 mod. 770/A	NU
66	658-668	11	Soprattasse sul saldo IRPEF per il 1995 e sulla prima rata di acconto IRPEF per il 1996 punto 64 mod. 770/A	NU
			Saldo C.S.S.N. per il 1995	
67	669-679	11	-contributo a rimborso punto 65 mod. 770/A	NU
68	680-690	11	-contributo versato punto 66 mod. 770/A	NU
69	691-701	11	-interessi punto 67 mod. 770/A	NU
			Prima rata di acconto C.S.S.N. per il 1996	
70	702-712	11	-contributo versato	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			punto 68 mod. 770/A	
71	713-723	11	-interessi punto 69 mod. 770/A	NU
72	724-734	11	Soprattasse sul saldo C.S.S.N. per il 1995 e sulla prima rata di acconto C.S.S.N. per il 1996 punto 70 mod. 770/A	NU
73	735-736	2	Segnalazione di dichiarazione mod.730/96 non liquidabile (tabella F delle istruzioni al Mod. 770/96); vale zero se la dichiarazione e' liquidabile o se il soggetto non e' assistito dal datore di lavoro punto 71 mod. 770/A	NU
			DATI IDENTIFICATIVI DEL C.A.A.F. CHE HA PRESTATO ASSISTENZA	
74	737-747	11	Codice fiscale	NU
75	748-807	60	Denominazione	AN
76	808-812	5	N.ro di iscrizione all' albo dei C.A.A.F.	NU
77	813-937	125	Filler (va impostato a spazi)	AN
78	938	1	Campo1 fine (deve essere impostato ad 'A')	AN
79	939-940	2	Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia o a bobina assume il valore spazio	AN

TIPO RECORD "AQ" - MOD.770/A-1

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD CONTENENTE I DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO OPERATE NEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 1995 IN CONSEGUENZA DELL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1995	
1	1-2	2	Tipo record: impostato a "AQ"	AN
2	3-13	11	Codice fiscale dell'amministrazione con l'obbligo della comunicazione	NU
3	14-18	5	Filler	AN
			DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO ASSISTITO	
4	19-34	16	Codice fiscale del soggetto assistito: se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri	AN
5	35-58	24	Cognome (per le donne quello da nubile)	AN
6	59-78	20	Nome	AN
7	79-86	8	Data di nascita	NU
8	87	1	Sesso (vale M o F)	AN
9	88-108	21	Comune(o Stato estero) di nascita	AN
10	109-110	2	Sigla della provincia di nascita del percipiente ("EE" se Stato estero)	AN
11	111	1	Soggetto assistito nel 1995 vale 1 se il soggetto si e' avvalso dell'assistenza dell'amministrazione; vale 2 se il soggetto si e' avvalso dell'assistenza di un C.A.A.F.	NU
			DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE	
12	112-115	4	Periodo di riferimento (espresso nella forma MMAA) punto 8 mod. 770/A-1	NU
			Saldo IRPEF per il 1994	
13	116-126	11	- imposta rimborsata	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			punto 9 mod. 770/A-1	
14	127-137	11	- imposta versata punto 10 mod. 770/A-1	NU
15	138-148	11	- interessi punto 11 mod. 770/A-1	NU
			Prima rata di acconto IRPEF per il 1995	
16	149-159	11	- imposta versata punto 12 mod. 770/A-1	NU
17	160-170	11	- interessi punto 13 mod. 770/A-1	NU
18	171-181	11	Soprattassa su IRPEF saldo 1994 e prima rata acconto 1995 punto 14 mod. 770/A-1	NU
			Saldo C.S.S.N. per il 1994	
19	182-192	11	- contributo a rimborso punto 15 mod. 770/A-1	NU
20	193-203	11	- contributo versato punto 16 mod. 770/A-1	NU
21	204-214	11	- interessi punto 17 mod. 770/A-1	NU
			Prima rata di acconto C.S.S.N. per il 1995	
22	215-225	11	- contributo versato punto 18 mod. 770/A-1	NU
23	226-236	11	- interessi punto 19 mod. 770/A-1	NU
24	237-247	11	Soprattassa su C.S.S.N. saldo 1994 e prima rata acconto 1995 punto 20 mod. 770/A-1	NU
25	248	1	Conguagli non effettuati punto 21 mod. 770/A-1 nel caso di conguagli non effettuati o effettuati parzialmente, puo' valere: -A, per cessazione del rapporto di lavoro; -B, per aspettativa senza retrizione; -C, per decesso; -E, per retribuzione insufficiente; -F, nel caso di situazioni per le quali dovrebbero essere indicati piu' codici; -G, per rimborso non effettuato o effettuato parzialmente; nel caso in cui l'operazione descritta nel numero d'ordine esaurisca le operazioni di conguaglio, vale spazio	AN
26	249	1	Tipo conguaglio punto 22 mod. 770/A-1	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			puo' valere : -R, per conguaglio tardivo derivante da mod.730-3 rettificativo o per conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di mod.730-4 rettificativo; -S, per conguaglio tardivo derivante da comunicazione mod.730-4 pervenuta entro i termini; -T, per conguaglio tardivo derivante da mod.730-3 o per conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di mod.730-4; -U, per conguaglio conseguente ad incapienza della retribuzione corrisposta nei periodi di paga di giugno e di luglio ovvero insufficienza del monte ritenute e/o contributi nei mesi di giugno e di luglio	
			DATI IDENTIFICATIVI DEL C.A.A.F. CHE HA PRESTATO ASSISTENZA	
27	250-260	11	Codice fiscale	NU
28	261-320	60	Denominazione	AN
29	321-325	5	N.ro di iscrizione all' albo dei C.A.A.F.	NU
30	326-331	6	Data di ricezione del mod.730-5	NU
31	332-937	606	Filler (va impostato a spazi)	AN
32	938	1	Campo1 fine (deve essere impostato ad 'A')	AN
33	939-940	2	Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia o a bobina assume il valore spazio	AN

TIPO RECORD "BB" - MOD 770/B

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD CONTENENTE I DATI DEL PERCIPIENTE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE CORRISPOSTE NELL'ANNO 1995	
1	1-2	2	Tipo record: impostato a "BB"	AN
2	3-13	11	Codice fiscale dell'amministrazione con l'obbligo della comunicazione	NU
3	14-18	5	Filler	AN
			DATI ANAGRAFICI DEL PERCIPIENTE	
4	19-34	16	Codice fiscale del percipiente: se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri	AN
5	35-58	24	Cognome (per le donne quello da nubile)	AN
6	59-78	20	Nome	AN
7	79-86	8	Data di nascita	NU
8	87	1	Sesso (vale M o F)	AN
9	88-108	21	Comune (o Stato estero) di nascita	AN
10	109-110	2	Sigla della provincia di nascita del percipiente ("EE" se Stato estero)	AN
11	111-131	21	Comune di residenza	AN
12	132-133	2	Sigla della provincia di residenza	AN
13	134-168	35	Indirizzo della residenza (via e numero civico)	AN
			DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO E DATI CONTABILI DEL PERCIPIENTE	
14	169-174	6	Data inizio rapporto di lavoro punto 11 mod. 770/B	NU
15	175-180	6	Data cessazione rapporto di lavoro punto 12 mod. 770/B	NU
			Periodo di commisurazione	
16	181-182	2	- anni	NU
17	183-184	2	- mesi	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			punto 13 mod. 770/B	
			Periodo convenzionale	
18	185-186	2	- anni	NU
19	187-188	2	- mesi punto 14 mod. 770/B	NU
			Tempo parziale	
20	189-190	2	-anni	NU
21	191-192	2	-mesi	NU
22	193-197	5	-percentuale punto 15 mod. 770/B	NU
23	198-208	11	Importo quota eccedente punto 16 mod. 770/B	NU
			T.F.R. o indennita' equipollenti corrisposti nel 1995	
24	209-210	2	-mese erogazione punto 17 mod. 770/B	NU
25	211	1	-titolo erogazione vale 'A' se anticipazione 'B' se saldo 'C' se acconto punto 18 mod. 770/B	AN
26	212-216	5	-percentuale di abbattimento punto 19 mod. 770/B	NU
27	217-227	11	-ammontare netto punto 20 mod. 770/B	NU
			Altre indennita' corrisposte nel 1995	
28	228-229	2	-mese erogazione punto 21 mod. 770/B	NU
29	230	1	-titolo erogazione vale 'A' se anticipazione 'B' se saldo 'C' se acconto punto 22 mod. 770/B	AN
30	231-241	11	-importo abbattimento punto 23 mod. 770/B	NU
31	242-252	11	-ammontare netto punto 24 mod. 770/B	NU
32	253-263	11	Contributi obbligatori a carico del lavoratore punto 25 mod. 770/B	NU
			Acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 1994	
33	264-274	11	-T.F.R. o indennita' equipollente punto 26 mod. 770/B	NU
34	275-285	11	-altre indennita' punto 27 mod. 770/B	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
35	286-296	11	Totale indennita' punto 28 mod. 770/B	NU
36	297-307	11	Totale riduzioni punto 29 mod. 770/B	NU
37	308-318	11	T.F.R. o indennita' equipollente per reddito di riferimento punto 30 mod. 770/B	NU
38	319-323	5	Aliquota punto 31 mod. 770/B	NU
			Art. 4, 3 commma L. 482/1985	
39	324-334	11	-retribuzione media biennio precedente punto 32 mod. 770/B	NU
40	335-339	5	-aliquota punto 33 mod. 770/B	NU
41	340-350	11	Imponibile T.F.R. punto 34 mod. 770/B	NU
42	351-361	11	Imponibile altre indennita' punto 35 mod. 770/B	NU
43	362-372	11	Imponibile dell' anno punto 36 mod. 770/B	NU
44	373-383	11	Totale reddito imponibile punto 37 mod. 770/B	NU
45	384-394	11	Ritenute operate su acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 1994 punto 38 mod. 770/B	NU
46	395-405	11	Imposta dovuta punto 39 mod. 770/B	NU
47	406-416	11	Ritenute fiscali operate in eccedenza punto 40 mod. 770/B	NU
			ART. 2122 COD. CIV. (dati da indicare se il percipiente e' l'avente diritto o erede)	
48	417-421	5	-quota spettante (percentuale) punto 41 mod. 770/B	NU
49	422-432	11	-indennita' spettante punto 42 mod. 770/B	NU
50	433-443	11	Ritenute operate punto 43 mod. 770/B	NU
51	444-454	11	Imponibile C.S.S.N. punto 44 mod. 770/B	NU
52	455-470	16	Codice fiscale del lavoratore dipendente deceduto: deve essere riportato nel record relativo al percipiente avente diritto o erede	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
53	471-937	467	Filler (deve essere impostato a spazi)	AN
54	938	1	Campo1 fine (deve essere impostato ad 'A')	AN
55	939-940	2	Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia o a bobina assume il valore spazio	AN

TIPO RECORD "CC" - MOD.770/C

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD CONTENENTE I DATI DEL PERCIPIENTE REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE CORRISPOSTI NEL 1995	
1	1-2	2	Tipo record: impostato a "CC"	AN
2	3-13	11	Codice fiscale dell'amministrazione con l'obbligo della comuni cazione	NU
3	14-18	5	Filler	AN
			DATI ANAGRAFICI E CONTABILI DEL PERCIPIENTE	
4	19-34	16	Codice fiscale del percipiente Se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri	AN
5	35-58	24	Cognome (per le donne quello da nubile)	AN
6	59-78	20	Nome	AN
7	79-86	8	Data di nascita	NU
8	87	1	Sesso (vale M o F)	AN
9	88-108	21	Comune (o Stato estero) di nascita	AN
10	109-110	2	Sigla della provincia di nascita del percipiente ("EE" se Stato estero)	AN
11	111-131	21	Comune di residenza	AN
12	132-133	2	Sigla della provincia di residenza	AN
13	134-168	35	Indirizzo della residenza (via e numero civico)	AN
14	169-188	20	Causale	AN
15	189	1	Casella C.T. vale : 0 per casella non barrata 1 per casella barrata	NU
16	190	1	Casella T.S. vale : 0 per casella non barrata 1 per casella barrata	NU
17	191-201	11	Ammontare corrisposto	NU
18	202-212	11	Contributi S.S.N.	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
19	213-223	11	Somme non soggette a ritenuta	NU
20	224-234	11	Imponibile	NU
21	235-245	11	Ritenute operate	NU
22	246-256	11	Netto corrisposto	NU
23	257-937	681	Filler (deve essere impostato a spazi)	AN
24	938	1	Campo1 fine (deve essere impostato ad 'A')	AN
25	939-940	2	Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia o a bobina assume il valore spazio	AN

TIPO RECORD "DD" - MOD.770/D

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD CONTENENTE I DATI DEL PERCIPIENTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ALTRI REDDITI CORRISPOSTI NELL' ANNO 1995	
1	1-2	2	Tipo record: impostato a "DD"	AN
2	3-13	11	Codice fiscale dell'amministrazione con l'obbligo della comunicazione	NU
3	14-18	5	Filler	AN
4	19-34	16	Codice fiscale del percipiente: se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri	AN
5	35	1	Tipo percipiente: vale 1 se persona fisica vale 2 se soggetto diverso da persona fisica	NU
			DATI ANAGRAFICI PERCIPIENTE PERSONA FISICA (Nel caso di percipiente soggetto diverso da persona fisica i seguenti campi devono essere impostati a spazio se alfabetici o alfanumerici, a zero se numerici)	
6	36-59	24	Cognome (per le donne quello da nubile)	AN
7	60-79	20	Nome	AN
8	80-87	8	Data di nascita	NU
9	88	1	Sesso (vale M o F)	AN
10	89-109	21	Comune (o Stato estero) di nascita	AN
11	110-111	2	Sigla della provincia di nascita del percipiente ("EE" se Stato estero)	AN
			I SEGUENTI TRE CAMPI DEVONO ESSERE COMPILATI SOLO IN CASO DI PERCIPIENTE RESIDENTE IN ITALIA	
12	112-132	21	Comune di residenza	AN
13	133-134	2	Sigla della provincia di residenza	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
14	135-169	35	Indirizzo della residenza (via e numero civico)	AN
			DATI ANAGRAFICI PERCIPIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA	
			(Nel caso di percipiente persona fisica i seguenti campi devono essere impostati a spazio se alfabetici o alfanumerici, a zero se numerici)	
15	170-229	60	Denominazione	AN
			I SEGUENTI TRE CAMPI DEVONO ESSERE COMPILATI SOLO IN CASO DI PERCIPIENTE CON DOMICILIO IN ITALIA	
16	230-250	21	Comune del domicilio fiscale	AN
17	251-252	2	Sigla della provincia del domicilio fiscale	AN
18	253-287	35	Indirizzo del domicilio fiscale (via e numero civico)	AN
			I CAMPI SEGUENTI DEVONO ESSERE IMPOSTATI PER TUTTI I TIPI DI PERCIPIENTI	
19	288	1	Soggetto non residente	NU
			(vale : 0 per percipiente residente 1 per percipiente non residente)	
20	289-323	35	Stato estero di residenza (vale spazio se il percipiente e' residente)	AN
21	324-326	3	Codice stato estero (vale zero se il percipiente e' residente)	NU
22	327-346	20	Codice di identificazione fiscale estero (vale spazio se il percipiente e' residente)	AN
			DATI CONTABILI DEL PERCIPIENTE	
			Per la compilazione del campo "Causale" (punto 15 mod. 770/D), devono essere seguite le specifiche istruzioni riportate nel decreto del Ministro delle Finanze del 14 febbraio 1996 di approvazione del mod.770/96, come modificato dal decreto del Ministro delle Finanze 9 aprile 1996 (G.U. n.87 S.G. del 13/4/96)	
23	347	1	Causale	AN
			Ammontare corrisposto	
24	348-358	11	-totale	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
25	359-369	11	-somme non soggette a ritenuta	NU
26	370-380	11	-imponibile	NU
			Ritenute operate	
27	381-385	5	-aliquota	NU
28	386-396	11	-importo	NU
29	397-407	11	Netto corrisposto	NU
30	408-937	530	Filler (deve essere impostato a spazi)	AN
31	938	1	Campo1 fine (deve essere impostato ad 'A')	AN
32	939-940	2	Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia o a bobina assume il valore spazio	AN

TIPO RECORD "DE" - MOD.770/D-1

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD CONTENENTE I DATI DEL PERCIPIENTE PROVVIGIONI INERENTI A RAPPORTI DI COMMISSIONE, ECC., CORRISPOSTE NELL' ANNO 1995	
1	1-2	2	Tipo record: impostato a "DE"	AN
2	3-13	11	Codice fiscale dell'amministrazione con l'obbligo della comunicazione	NU
3	14-18	5	Filler	AN
4	19	1	Titolo della ritenuta vale A per percipiente di somme assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto; B per percipiente di somme assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta	AN
5	20-35	16	Codice fiscale del percipiente se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri	AN
6	36	1	Tipo percipiente : vale 1 se persona fisica vale 2 se soggetto diverso da persona fisica	NU
			DATI ANAGRAFICI PERCIPIENTE PERSONA FISICA (Nel caso di percipiente soggetto diverso da persona fisica i seguenti campi devono essere impostati a spazio se alfabetici o alfanumerici, a zero se numerici)	
7	37-60	24	Cognome (per le donne quello da nubile)	AN
8	61-80	20	Nome	AN
9	81-88	8	Data di nascita	NU
10	89	1	Sesso (vale M o F)	AN
11	90-110	21	Comune (o Stato estero) di nascita	AN
12	111-112	2	Sigla della provincia di nascita del percipiente ("EE" se Stato estero)	AN
13	113-133	21	Comune di residenza	AN
14	134-135	2	Sigla della provincia di residenza	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
15	136-170	35	Indirizzo della residenza (via e numero civico)	AN
			DATI ANAGRAFICI PERCIPIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA (Nel caso di percipiente persona fisica i seguenti campi devono essere impostati a spazio se alfabetici o alfanumerici, a zero se numerici)	
16	171-230	60	Denominazione	AN
17	231-251	21	Comune del domicilio fiscale	AN
18	252-253	2	Sigla della provincia del domicilio fiscale	AN
19	254-288	35	Indirizzo del domicilio fiscale (via e numero civico)	AN
			I CAMPI SEGUENTI,RELATIVI AI DATI CONTABILI, DEVONO ESSERE IMPOSTATI PER TUTTI I TIPI DI PERCIPIENTI	
			Per la compilazione del campo "Causale" (punto 11 del mod. 770/D-I), devono essere seguite le specifiche istruzioni riportate nel decreto del Ministro delle Finanze del 14 febbraio 1996 di approvazione del mod. 770/96	
20	289	1	Causale	AN
			Ammontare corrisposto	
21	290-300	11	-totale	NU
			-somme non soggette a ritenuta	
22	301-311	11	-quota provvigioni	NU
23	312-322	11	-spese anticipate	NU
24	323-333	11	-imponibile	NU
			Ritenute operate	
25	334-338	5	-aliquota	NU
26	339-349	11	-importo	NU
27	350-360	11	Netto corrisposto	NU
28	361-937	577	Filler (vale sempre spazi)	AN
29	938	1	Campo1 fine (vale sempre 'A')	AN
30	939-940	2	Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia o a bobina assume il valore spazio	AN

TIPO RECORD "EE" - MOD.770/E

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD CONTENENTE I DATI DEL PERCIPIENTE REDDITI DI CAPITALE CORRISPOSTI A RESIDENTI, COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE E CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI CORRISPOSTI NELL' ANNO 1995	
1	1-2	2	Tipo record: impostato a "EE"	AN
2	3-13	11	Codice fiscale dell'amministrazione con l'obbligo della comunicazione	NU
3	14-18	5	Filler	AN
4	19-34	16	Codice fiscale del percipiente se il codice fiscale e' numerico lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri	AN
5	35	1	Tipo percipiente vale 1 se persona fisica vale 2 se soggetto diverso da persona fisica	NU
			DATI ANAGRAFICI PERCIPIENTE PERSONA FISICA (Nel caso di percipiente soggetto diverso da persona fisica i seguenti campi devono essere impostati a spazio se alfabetici o alfanumerici, a zero se numerici)	
6	36-59	24	Cognome (per le donne quello da nubile)	AN
7	60-79	20	Nome	AN
8	80-87	8	Data di nascita	NU
9	88	1	Sesso (vale M o F)	AN
10	89-109	21	Comune (o Stato estero) di nascita	AN
11	110-111	2	Sigla della provincia di nascita del percipiente ("EE" se Stato estero)	AN
12	112-132	21	Comune di residenza	AN
13	133-134	2	Sigla della provincia di residenza	AN
14	135-169	35	Indirizzo della residenza (via e numero civico)	AN
			DATI ANAGRAFICI PERCIPIENTE	

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			DIVERSO DA PERSONA FISICA (Nel caso di percipiente persona fisica i seguenti campi devono essere impostati a spazio se alfabetici o alfanumerici, a zero se numerici)	
15	170-229	60	Denominazione	AN
16	230-250	21	Comune del domicilio fiscale	AN
17	251-252	2	Sigla della provincia del domicilio fiscale	AN
18	253-287	35	Indirizzo del domicilio fiscale (via e numero civico)	AN
			I CAMPI SEGUENTI DEVONO ESSERE IMPOSTATI PER TUTTI I TIPI DI PERCIPIENTI	
19	288-307	20	Causale	AN
20	308-318	11	Ammontare imponibile corrisposto	NU
			Ritenute operate	
21	319-323	5	-aliquota	NU
22	324-334	11	-importo	NU
23	335-345	11	Netto corrisposto	NU
24	346-356	11	Somme pagate non soggette a ritenuta	NU
25	357-937	581	Filler (deve essere impostato a spazi)	AN
26	938	1	Campo1 fine (deve essere impostato ad "A")	AN
27	939-940	2	Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia o a bobina assume il valore spazio	AN

TIPO RECORD "ZZ" -
RECORD DI CODA DEL VOLUME

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			IL RECORD RIPORTA I DATI GLOBALI RELATIVI AL CONTENUTO DEL VOLUME	
1	1-2	2	Tipo record : impostato a "ZZ"	AN
2	3-7	5	Codice della fornitura : vale PAM96	AN
3		1	Tipo mittente: vale 9 se l'amministrazione mittente invia la fornitura per conto di piu' amministrazioni; vale 0 altrimenti	NU
4	9-11	3	Numero totale dei volumi che costituiscono la fornitura	NU
5	12-14	3	Progressivo volume nell'ambito dei volumi della fornitura	NU
6	15-25	11	Codice fiscale dell'amministrazione mittente	NU
7	26-35	10	Numero amministrazioni contenute nell'intera fornitura	NU
8	36-45	10	Numero record di tipo "AB" contenuti nel volume	NU
9	46-55	10	Numero record di tipo "AP" contenuti nel volume	NU
10	56-65	10	Numero record di tipo "AQ" contenuti nel volume	NU
11	66-75	10	Numero record di tipo "BB" contenuti nel volume	NU
12	76-85	10	Numero record di tipo "CC" contenuti nel volume	NU
13	86-95	10	Numero record di tipo "DD" contenuti nel volume	NU
14	96-105	10	Numero record di tipo "DE" contenuti nel volume	NU
15	106-115	10	Numero record di tipo "EE" contenuti nel volume	NU
16	116-125	10	Numero totale dei record, diversi da "AA" e da "ZZ", contenuti nel volume	NU
17	126-937	812	Filler (deve essere impostato a	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			spazi)	
18	938	1	Campo1 fine (vale sempre 'A')	AN
19	939-940	2	Campo2 fine in caso di fornitura su dischetto magnetico assume i valori esadecimali "0D" e "0A" (caratteri ASCII "CR" e "LF"); in caso di fornitura su nastro magnetico a cartuccia o a bobina assume il valore spazio	AN

ALLEGATO *B*

AL CENTRO DI SERVIZIO
DELLE IMPOSTE DIRETTE
DI ROMA

BOLLA DI CONSEGNA DELLA FORNITURA RELATIVA ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, LETTERA F) DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N.413 E ALLE DICHIARAZIONI MOD. 730 DEI DIPENDENTI E DEI PENSIONATI ASSISTITI DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

EMOLUMENTI CORRISPOSTI NEL 1995

AMMINISTRAZIONE MITTENTE

CODICE FISCALE | | | | | | | | | | | DENOMINAZIONE

SEDE   COMUNE   PROV.   INDIRIZZO

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

NUMERO DELLE AMMINISTRAZIONI RIPORTATE NELLA FORNITURA

NOTIZIE RELATIVE AI SUPPORTI MAGNETICI CON I DATI DELLE COMUNICAZIONI:

NASTRI A CARTUCCIA   DISCHETTI   NASTRI A BOBINA   TOTALI

NUMERO TOTALE DEI PERCIPIENTI REGISTRATI NEI SUPPORTI MAGNETICI

NOTIZIE RELATIVE AI SUPPORTI MAGNETICI DEI MODELLI 730:

NASTRI A CARTUCCIA   DISCHETTI   NASTRI A BOBINA   TOTALI

NUMERO DICHIARAZIONI MODELLO 730 REGISTRATE NEI SUPPORTI MAGNETICI

NOTIZIE RELATIVE AI MODELLI CARTACEI COMPILATI:

	770/A	770/A-1	770/B	770/C	770/D	770/D-1	770/E	TOTALI
NUMERO MODELLI								

NUMERO TOTALE DEI PERCIPIENTI RIPORTATI NEI MODELLI

NUMERO DICHIARAZIONI MODELLO 730 SU MODELLO CARTACEO

DATA ____________   FIRMA ____________________

ALLEGATO *C*

ALL' UFFICIO DISTRETTUALE
DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

____

**BOLLA DI CONSEGNA DELLE BUSTE CONTENENTI IL MOD. 730-1
DEI DIPENDENTI E DEI PENSIONATI AI QUALI LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
HANNO PRESTATO ASSISTENZA NEL 1996**

AMMINISTRAZIONE MITTENTE

CODICE FISCALE | | | | | | | | | | | | | | | | DENOMINAZIONE

SEDE COMUNE PROV. INDIRIZZO

NOTIZIE RELATIVE ALLE BUSTE CONTENENTI IL MOD. 730-1

NUMERO PACCHI BUSTE

NUMERO BUSTE

DATA ________ FIRMA ____________________

PER RICEVUTA

L' UFFICIO DISTRETTUALE
DELLE IMPOSTE DIRETTE
DI ________________

DATA ________ TIMBRO FIRMA ____________________

97A0619

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 8 gennaio 1997.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Varese.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota 13851/UG/96 in data 30 novembre 1996 del presidente della corte di appello di Milano, qui da intendersi riprodotta, con la quale si comunica che l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Varese non è stato in grado di funzionare nei giorni 26, 28 e 29 giugno 1996 a causa dello stato di agitazione del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Varese nei giorni 26, 28 e 29 giugno 1996, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1997

p. *Il Ministro:* CORLEONE

97A0616

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 13 novembre 1996.

Decadenza dai benefici concessi ai sensi della legge n. 556/1988 al Consorzio Carrara Marble Hotel per la realizzazione del progetto «Carrara Marble Hotel».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO CON DELEGA PER IL TURISMO

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994, istitutivo del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto 31 maggio 1996, di delega di funzioni in materia di turismo, dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Pier Luigi Bersani;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1989, recante approvazione dei progetti a carattere nazionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Vista la convenzione stipulata in forma pubblica amministrativa il 16 maggio 1990, relativa all'attuazione del progetto denominato «Carrara Marble Hotel» in Massa Carrara, ed approvata con decreto ministeriale 30 maggio 1990;

Considerato che ai sensi della anzidetta convenzione, il concessionario Consorzio Carrara Marble Hotel avrebbe dovuto realizzare e gestire il progetto denominato «Carrara Marble Hotel»;

Vista la nota 16 maggio 1996 con la quale la commissione di vigilanza sullo stato di avanzamento dei programmi straordinari d'intervento di cui alla legge n. 556/1988, ritiene che non appare comprovato l'adempimento degli obblighi di esecuzione e gestione di cui alla convenzione, per cui sussistono gli estremi per l'avvio della procedura di decadenza di cui all'art. 17 della convenzione;

Vista la nota 17 maggio 1996 con la quale viene formalmente avviata la procedura di decadenza con l'intimazione al concessionario di eliminare le inadempienze nel termine di quattro mesi come previsto dal citato art. 17 della convenzione;

Considerato che il Consorzio Carrara Marble Hotel non ha dato riscontro alla predetta intimazione;

Vista la nota 30 ottobre 1996 con la quale si dà notizia al concessionario che viene disposta la procedura di decadenza;

Decreta:

Il Consorzio Carrara Marble Hotel è dichiarato decaduto dai benefici concessi ai sensi della legge n. 556/1988 con tutti i conseguenti obblighi convenzionali e legali.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo.

Roma, 13 novembre 1996

Il Ministro delegato: BERSANI

97A0617

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 gennaio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa agricola S. Giuseppe a responsabilità limitata», in Agropoli, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 3 giugno 1996 nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa agricola S. Giuseppe a responsabilità limitata», con sede in Agropoli (Salerno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa agricola S. Giuseppe a responsabilità limitata», con sede in Agropoli (Salerno), costituita per rogito notaio avvocato Pasquale Torella in data 24 marzo 1986, repertorio n. 54756, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori: dott. Francesco Parente, nato a Benevento il 9 luglio 1968, studio via G. Pasquali, 17, Benevento, dott. Diego Maria Berruti, nato a Lagonegro (Potenza) il 26 agosto 1947, studio via M. D'Ungheria, 10, Benevento, avv. Michele De Felice, nato a Salerno il 2 agosto 1957, studio corso Garibaldi, 164, Salerno, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A0644

DECRETO 28 gennaio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «T.R. Toscana recapiti S.c.r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 settembre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «T.R. Toscana recapiti S.c.r.l., con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «R.T. Toscana recapiti S.c.r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Riccardo Coppini in data 30 marzo 1993, repertorio n. 9878, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Donato D'Annucci, nato a Roma il 19 gennaio 1936, con studio in Roma, via Flaminia, 287, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A0645

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 dicembre 1996.

Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate in prodotti di origine vegetale in recepimento della direttiva n. 95/61/CE e revoca di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5, lettera *h)*, della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995);

Vista l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1990), come integrata e/o modificata dalle ordinanze ministeriali 5 agosto 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 27 agosto 1991), 18 febbraio 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1993), 14 luglio 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1993), 3 maggio 1994 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1994) e dai decreti ministeriali del 9 agosto 1995 e 12 agosto 1995 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 1995), 2 aprile 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 1996) e 18 giugno 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 agosto 1996);

Vista la direttiva del Consiglio 95/61/CE del 29 novembre 1995, recante modifica dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE che fissa le quantità massime di residui in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Considerato di dover provvedere al recepimento della citata direttiva n. 95/61;

Considerata la necessità di revocare alcuni impieghi di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clorpirifos, permetrina, metamidofos per i quali esiste una autorizzazione in Italia e per i quali le parti interessate non hanno presentato un impegno a produrre i dati necessari per fissare quantità massime di residui;

Visti i decreti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze sopracitate;

Decreta:

Art. 1.

Limiti massimi di residui

Il presente decreto stabilisce i limiti massimi di residui per le combinazioni sostanza attiva-coltura dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1.

Art. 2.

Revoche di impieghi

1. A conclusione del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clorpirifos, permetrina, metamidofos sono approvate le revoche dell'impiego per le combinazioni sostanza attiva-coltura di cui all'allegato 2.

Art. 3.

Disposizioni che permangono in vigore

1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui alle ordinanze ministeriali 18 luglio 1990, 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 ed ai decreti ministeriali 9 agosto 1995, 12 agosto 1995, 2 aprile 1996 e 18 giugno 1996 non modificate dal presente decreto.

2. Sono fatti salvi eventuali altri impieghi già autorizzati e non assoggettati alle prescrizioni di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 4.

Prescrizioni per l'adeguamento dei prodotti autorizzati

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono vietati gli impieghi oggetto di revoca ai sensi dell'art. 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono consentiti l'immissione in commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari, così come individuati all'art. 2, che devono essere etichettati conformemente alle disposizioni del presente decreto.

3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari le cui etichette contengono le combinazioni sostanza attiva-coltura riportate nell'allegato 2, sono tenuti:

a) ad immettere in commercio detti prodotti in conformità alle disposizioni del presente decreto;

b) a trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le etichette adeguate alle disposizioni di cui al comma 2, pena la revoca dell'autorizzazione;

c) per i prodotti giacenti sia presso i magazzini delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita, a provvedere con tempestività alla rietichettatura od a fornire ai titolari degli esercizi stessi un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti in questione;

d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori dei prodotti contenenti le combinazioni sostanza attiva-coltura riportate nell'allegato 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 dicembre 1996

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 357

ALLEGATO 1

Limiti massimi di residui (LMR) in prodotti di origine vegetale in attuazione di disposizioni comunitarie

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
BENOMIL (fungicida)	Olive Crescione acquatico, witloof Luppolo	0,1 0,1 0,1	Somma di benomil, carbendazim e tiofanato metile espressa come carbendazim
BROMOPROPILATO (insetticida)	Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no di Camellia Sinensis)	0,1	
CARBENDAZIM (fungicida)	VEDERE BENOMIL		Somma di benomil, carbendazim e tiofanato metile espressa come carbendazim
CIPERMETRINA (insetticida)	Mirtilli, ribes a grappoli, uva spina Ravanelli, rutabaga, rape, finocchi	0,05 0,05	Inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)
CLOROTALONIL (fungicida)	Lattuga	0,01	
CLORPIRIFOS (fungicida)	Olive Mais dolce Bietole rosse, pastinaca, rutabaga, rape Luppolo	0,05 0,05 0,05 0,1	
DELTAMETRINA (insetticida)	Actinidie	0,05	
FLUCITRINATE (insetticida)	Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no di Camellia Sinensis)	0,1	
IMAZALIL (fungicida)	Peperoni	0,02	
IPRODIONE (fungicida)	Sedano rapa, sedani	0,02	
MANCOZEB (fungicida)	Lamponi Altri frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche) Bietole rosse, crescione acquatico, carciofi	0,2 0,05 0,05	Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb espressa come CS_2
MANEB (fungicida)	VEDERE MANCOZEB		Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb espressa come CS_2
METAMIDOFOS (insetticida-acaricida)	Uve, fragole Cavoli a foglia	0,01 0,01	
METIDATION (insetticida)	Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no di Camellia Sinensis)	0,1	
METIRAM (fungicida)	VEDERE MANCOZEB		Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb espressa come CS_2
PERMETRINA (insetticida)	Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche), ribes a grappoli, uva spina, olive Rape, cavoli broccoli, finocchi Semi di girasole Luppolo	0,05 0,05 0,05 0,1	Somma di isomeri

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
PROCIMIDONE (fungicida)	Mele .... Cipolline	0.02 0.02	
PROFENOFOS (insetticida)	Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no di Camellia Sinensis)	0.1	
PROPINEB (fungicida)	VEDERE MANCOZEB		Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb espressa come CS_2
TIOFANATO METILE (fungicida)	VEDERE BENOMIL		Somma di benomil, carbendazim e tiofanato metile espressa come carbendazim
ZINEB (fungicida)	VEDERE MANCOZEB		Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb espressa come CS_2

Nota: Le combinazioni sostanza attiva- coltura di cui al presente allegato sostituiscono le corrispondenti di cui alla O.M. 3 maggio 1994 e al D.M. 9 agosto 1995; le ulteriori combinazioni sostanza attiva-coltura riportate nei citati provvedimenti rimangono immodificate.

ALLEGATO 2

Revoche di impiego di prodotti fitosanitari di cui all'art. 2

SOSTANZA ATTIVA	COLTURE PER LE QUALI E' REVOCATO L'IMPIEGO
CLORPIRIFOS (insetticida)	Rapa
METAMIDOFOS (insetticida)	Vite Fragola
PERMETRINA (insetticida)	Olivo Rapa Cavolo broccolo

97A0615

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 gennaio 1997.

Determinazione per l'anno 1997 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Ritenuto opportuno dare la massima diffusione agli importi dei limiti di reddito vigenti nell'anno 1997 stabiliti dalla legge sia per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno erogati dal Ministero dell'interno in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, sia per la concessione della pensione di reversibilità a favore delle categorie di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, subordinata anch'essa al possesso di redditi non superiori al limite prescritto per la concessione delle pensioni ai mutilati ed invalidi civili totali;

Ritenuto, altresì, opportuno portare a conoscenza dei beneficiari gli importi delle pensioni, degli assegni, delle indennità erogati dal Ministero dell'interno alle categorie di cui sopra;

Visti gli importi dei limiti di reddito di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 14-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 643, rivalutabili annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'I.S.T.A.T. agli effetti della scala mobile sui salari;

Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede che, ai fini della concessione dell'assegno mensile agli invalidi civili parziali dovrà farsi riferimento al limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in base ai quali gli importi delle indennità di accompagnamento, di comunicazione nonché della speciale indennità sono adeguati con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;

Visto l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, che ha istituito in favore dei minori invalidi civili un'indennità mensile di frequenza;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati che, all'art. 1, dispone che con decorrenza dal 1° marzo 1991 l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 429/1991 che stabilisce il diritto delle persone affette da più minorazioni di percepire un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508;

Vista la nota n. 40384 del 27 novembre 1996 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale recante l'indicazione dei limiti di reddito per l'anno 1997;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica dalla quale si rileva che la variazione percentuale registrata negli indici mensili del costo della vita, calcolati per la determinazione dell'indennità di contingenza nel settore dell'industria, è pari a 5,72 e che la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria è risultata pari a 3,53;

Visto il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale datato 20 novembre 1996 che, all'art. 2, determina la percentuale di variazione per l'aumento di perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1997 in misura pari a 3,80 dal 1° gennaio 1997, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 14;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1997 i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinate come segue:

L. 22.310.775 annue per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali e ai sordomuti;

L. 5.077.800 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;

L. 10.726.330 annue per avere diritto all'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti.

Art. 2.

Per l'anno 1997 gli importi mensili delle indennità specificate in premessa sono determinati nelle misure in appresso indicate:

indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti L. 1.056.750;

indennità di accompagnamento da erogare agli invalidi civili totali L. 767.980;

indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti L. 311.780;

speciale indennità da erogare ai ciechi ventesimisti L. 89.195.

Art. 3.

Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo:

la pensione spettante ai ciechi civili assoluti L. 412.655 dal 1° gennaio 1997;

la pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, l'assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, l'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, la pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonché ai ciechi civili ventesimisti L. 381.600 dal 1° gennaio 1997;

l'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti L. 283.150 dal 1° gennaio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A0618

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 gennaio 1997.

Rettifica al decreto ministeriale 23 dicembre 1996, con il quale è stata fissata, per l'anno 1997, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato nel settore fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 839239 del 23 dicembre 1996, con il quale è stata fissata, per l'anno 1997, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato nel settore fondiario-edilizio;

Considerato che la commissione onnicomprensiva dell'1,25% di cui al punto *b)* del predetto decreto ministeriale riguarda i contratti definitivi stipulati nel 1997 e relativi ai contratti condizionati stipulati «dal 1990 al 1996» e non «dal 1990 al 1995» come indicato per mero errore materiale;

Dovendosi, in conseguenza, procedere alla rettifica del richiamato decreto ministeriale;

Decreta:

Il dispositivo del decreto ministeriale n. 839239 del 23 dicembre 1996, citato in premessa, è così sostituito:

«La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata come appresso:

a) 1,25% per i contratti condizionati stipulati nel 1997;

b) 1,25% per i contratti definitivi stipulati nel 1997 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990 al 1996;

c) 1,45% per i contratti definitivi stipulati nel 1997 e relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

d) 1,75% per i contratti definitivi stipulati sempre nel 1997 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A0643

DECRETO 29 gennaio 1997.

Modalità per il censimento degli autoveicoli delle amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici non economici.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 gennaio 1997, contenente disposizioni transitorie sull'utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 2, comma 117, della citata legge n. 662/1996, in cui è previsto che le amministrazioni civili dello Stato e gli enti pubblici non economici provvedono a censire gli autoveicoli in dotazione;

Decreta:

Articolo unico

Le amministrazioni civili dello Stato e gli enti pubblici non economici, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo 1997, dovranno comunicare al Provveditorato generale dello Stato la effettiva composizione del proprio parco autoveicoli secondo i criteri di classificazione (da art. 52 a art. 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - nuovo codice della strada), con l'indicazione di tutti i dati di identificazione relativi a ciascun autoveicolo.

In particolare, dovranno essere specificati:

classe del veicolo;

marchio di fabbrica e modello;

targa di immatricolazione;

cilindrata del motore in c.c.;

anno di prima immatricolazione;

chilometri percorsi;

condizioni generali del veicolo;

ufficio assegnatario.

Le comunicazioni, corredate dei relativi elenchi, saranno trasmesse esclusivamente a cura delle competenti amministrazioni centrali, anche per quanto concerne gli autoveicoli assegnati agli uffici periferici.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo da parte dei competenti organi e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1997

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

97A0721

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 gennaio 1997.

Assoggettamento della S.r.l. Thesaurum alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 11 dicembre 1996 con cui il tribunale di Brescia ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Thesaurum, con sede in Rezzato (Brescia), via Papa Giovanni XXIII n. 80, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. F.lli Lombardi e quindi con la S.r.l. Lombardi Executive, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1992, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ditta F.lli Lombardi, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Luigi Petrillo;

Visti i propri decreti in data 19 marzo 1992, 4 maggio 1992 e 5 giugno 1992, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Thesaurum alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi;

Ritenuto che non ricorrono i presupposti perché venga disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa, né perché venga integrata la composizione del comitato di sorveglianza;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Thesaurum, con sede in Rezzato (Brescia), via Papa Giovanni XXIII n. 80, collegata alla S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario il dott. Luigi Petrillo, nato a Recale (Caserta) il 15 gennaio 1937.

Art. 3.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Thesaurum.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A0639

DECRETO 27 gennaio 1997.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. SIPA.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1994, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. SIPA è posta in amministrazione straordinaria, ed è diposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza dei commissari in data 18 novembre 1996 volta ad ottenere la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per un anno alla luce dell'andamento economico finanziario previsionale contenuto nel piano operativo per il 1997 allegato all'istanza;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza favorevole alla proroga nei limiti dell'approvato programma operativo predisposto dai commissari fino al dicembre 1996;

Considerato che la richiesta di proroga dell'esercizio dell'impresa e sostenuta da motivazioni di ordine economico finanziario e si rende indispensabile alla conservazione del valore aziendale nella prospettiva della cessione a terzi;

Ritenuto che si presenta opportuna una verifica a medio termine delle prospettive di mantenimento dell'attività commerciale della SIPA S.p.a. anche in esito alla definizione della procedura di cessione del complesso aziendale della SAM S.p.a. con la conseguente verifica e aggiornamento del piano operativo per il 1997, e che si palesa a ciò utile una proroga dell'esercizio per un periodo di sei mesi;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della SIPA S.p.a. è disposta la proroga per sei mesi della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 6 dicembre 1996.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A0640

DECRETO 27 gennaio 1997.

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.r.l. Macchi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.r.l. Macchi è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stata concessa la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'autorizzazione rilasciata in data 10 gennaio 1997 con la quale i commissari sono stati autorizzati a trasferire il complesso aziendale Macchi alla società S.P.G. - Steam Power Generation S.p.a.;

Rilevato che a seguito del trasferimento del complesso aziendale tutte le attività produttive della società verranno trasferite all'acquirente, si rende pertanto opportuno disporre la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio per l'impresa predetta a far data dal trasferimento del complesso aziendale, come richiesto dai commissari con istanza del 20 dicembre 1996;

Visto il parere favorevole espresso su detta istanza dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Macchi citata nelle premesse, è disposta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa a far data dal trasferimento del complesso aziendale.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A0641

DECRETO 27 gennaio 1997.

Integrazione del collegio commissariale del Gruppo Flotta Lauro in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 19 febbraio 1982, 25 maggio 1982, 4 agosto 1982, 29 dicembre 1982, 10 gennaio 1983, 14 giugno 1983 e 4 luglio 1985 con cui sono state poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Pluto - società di navigazione, Eraclide - armamento salvataggio e rimorchi, Aretusa - società di navigazione, Polinnia - società di navigazione, Nereide - società di navigazione, Elios - società di navigazione, Megara - società di navigazione, Erice - società di navigazione, Egeria - società di navigazione, Alcione - società di navigazione, la S.r.l. Lauro Lines, la S.n.c. Lauro Achille ed altri - gestione motonave Achille Lauro, la S.n.c. Achille Lauro ed altri - gestione motonave Angelina Lauro, la società di fatto Achille Lauro ed altri - gestione armatoriale navi noleggiate (o navi a noleggio), l'impresa individuale Achille Lauro, la S.r.l. Sneg, la S.p.a. Co.Gra.Me, la S.r.l. Marine trading services, la S.p.a. Lauro transoceanica line service e la S.p.a. La Riviera;

Visti i propri decreti emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° luglio 1982, 22 giugno 1983, 5 agosto 1989, 10 dicembre 1989, 12 gennaio 1990, 31 marzo 1993 concernenti la nomina dei commissari del Gruppo Flotta Lauro;

Visto in particolare il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 agosto 1994 con il quale il dott. Bruno Del Maro è nominato commissario unico nella procedura di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo Flotta Lauro in amministrazione straordinaria sopracitate;

Preso atto dello stato della procedura, quale risultante dalle relazioni semestrali depositate ai sensi dell'art. 205 L.F. e da altre relazioni e documentazione fornita dal commissario;

Ritenuto opportuno in considerazione della complessità della gestione commissariale delle società del Gruppo Flotta Lauro e della necessità di verificare ed accelerare le operazioni della liquidazione al fine di pervenire alla chiusura della procedura, provvedere alla integrazione dell'organo commissariale con la nomina di ulteriori due commissari;

Decreta:

Art. 1.

Nella procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo Flotta Lauro, sono nominati commissari oltre al dott. Bruno del Maro:

l'avv. Fabio Franchini, nato a Gavarate (Varese) il 24 ottobre 1944;

il dott. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (Milano) il 7 aprile 1961.

Art. 2.

Le funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'ufficio commissariale sono assegnate all'avv. Fabio Franchini.

Con separato decreto si provvederà alla liquidazione dei compensi dei commissari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A0642

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 17 dicembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1991 che introduce modifiche all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma in produzioni vegetali;

Visto il decreto rettorale 16 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 novembre 1992, con il quale era stato istituito presso la facoltà di agraria il corso di diploma universitario in produzioni vegetali, articolato in due orientamenti;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di agraria in data 16 aprile 1996, con il quale il consiglio della facoltà predetta ha approvato l'istituzione di un nuovo orientamento in «Gestione e difesa del verde urbano e del paesaggio»;

Vista la delibera del senato accademico n. 321 del 21 maggio 1996 con la quale si approva l'inserimento a statuto dell'orientamento in «Gestione e difesa del verde urbano e del paesaggio»;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 luglio 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come di seguito indicato:

Art. 1.

All'art. 154, primo comma, dello statuto suddetto si aggiunge la seguente frase: «e l'orientamento gestione e difesa del verde urbano e del paesaggio».

All'art. 154, secondo comma, si aggiunge la seguente frase: «ed in quello della gestione del verde ornamentale, ricreazionale e sportivo».

Alla fine dell'art. 154 aggiungere: «Orientamento, gestione e difesa del verde urbano e del paesaggio».

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore)

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo della probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Settori scientifico-disciplinari: A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A, K05A, K05B, S01A.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Settori scientifico-disciplinari: B01A, B01B.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: C01A, C03X, C02X, C05X, G07A, E05A, E05B.

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi della conoscenza delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici. Egli deve apprendere quindi il funzionamento dei principali cicli metabolici relativi al suolo, ai microrganismi ed alle piante.

Settori scientifico-disciplinari: E01B, E04B, E05A, G07A.

Area 5 - Biologia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali. Egli deve inoltre conoscere principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi vegetali.

Settori scientifico-disciplinari: E01A, E01B, E01C, E01E, E01D, E11X, E04B, G02A, G02B, G02C, G04X.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni agricole, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione agraria. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti vegetali e dei loro derivati.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, P01A.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (450 ore)

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (150 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento. Dovranno essere fornite le conoscenze essenziali relative all'agroecosistema ed ai sistemi colturali che sono in grado di finalizzarne il funzionamento a scopi produttivi, nel rispetto e nella tutela del sistema stesso. Lo studente deve inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni.

Settori scientifico-disciplinari: G02A, G02B, G02C.

Area 8 - Genetica agraria (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alle basi della variabilità genetica in collegamento con la conservazione ed utilizzazione del germoplasma. Deve inoltre acquisire i principi fondamentali del miglioramento genetico dei vegetali.

Settori scientifico-disciplinari: G04X.

Area 9 - Difesa delle colture (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti fra agente dannoso e piante agrarie. Egli deve essere introdotto alla comprensione dei criteri integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari: G06A, G06B.

Area 10 - Chimica agraria (50 ore).

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti chimico-fisici, biochimici e fisiologici relativi ai flussi di materia e di energia che ne determinano il funzionamento. In particolare deve comprendere gli aspetti essenziali della fertilità dei suoli, della nutrizione delle piante e dei processi metabolici connessi. Lo studente deve anche conoscere i fattori di alterazione dell'equilibrio naturale del sistema.

Settori scientifico-disciplinari: G07A, G07B.

Area 11 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di microbiologia agraria con particolare riguardo ai temi dell'ecologia microbica e del ruolo dei microrganismi sull'equilibrio del sistema suolo-pianta (fertilità del suolo, degradazione dei materiali organici, fissazione simbiontica dell'azoto, meccanismi microbiologici di decontaminazione). Devono essere sviluppati anche i temi della selezione, competizione e attività antibiotica nei riflessi della lotta biologica ai parassiti delle piante.

Settori scientifico-disciplinari: G08B.

Area 12 - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della meccanizzazione delle attività agricole con particolare riguardo alle colture erbacee ed arboree. Egli deve inoltre conoscere gli aspetti essenziali della gestione delle acque ed in particolare i principi dell'irrigazione e del drenaggio.

Settori scientifico-disciplinari: G05A, G05B, G05C.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA (400 ore)

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalle facoltà per i singoli orientamenti secondo le modalità previste negli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Area 14 - Difesa (150 ore).

Lo studente dovrà acquisire le conoscenze sulla biologia dei principali gruppi di parassiti animali e vegetali, alle tecniche diagnostiche e dai metodi di difesa con particolare riferimento alle specie ornamentali.

Settori scientifico-disciplinari: G02A, G06A, G06B.

Area 15 - Paesaggistica e progettazione del verde (100 ore).

Lo studente dovrà acquisire nozioni di paesaggistica e di progettazione di spazi verdi (giardini, parchi, alberate, inerbimenti tecnici).

Settori scientifico-disciplinari: D02A, G02A, G02B, G02C, H10A, H10B, H12X, H14B.

Area 16 - Produzioni vegetali ornamentali (150 ore).

Lo studente dovrà acquisire conoscenze in merito alla coltivazione e manutenzione di specie erbacee ed arboree a fini ornamentali ivi comprese quelle destinate a tappeti erbosi, giardini, alberate stradali.

Settori scientifico-disciplinari: G02A, G02B, G02C, G03A.

4. DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE E TIROCINIO (350 ore)

Lo studente dovrà scegliere a completamento della formazione di base, professionale, insegnamenti fra quelli indicati dalla facoltà. Il tirocinio, svolto sotto la guida di un docente, consiste nella preparazione di un lavoro originale concernente le discipline di cui all'area professionale specifica e richiederà da parte dello studente la frequenza presso una azienda o un istituto di ricerca specializzato.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Pisa, 17 dicembre 1996

Il rettore

97A0630

UNIVERSITÀ DI TRENTO

DECRETO 14 gennaio 1997.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487 e successive modifiche, ed in particolare il capo VII, relativo all'ordinamento delle scuole dirette a fini speciali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 con i quali sono stati approvati i settori scientifico-disciplinari;

Visto lo statuto emanato dall'Università degli studi di Trento con decreto rettorale 2430 del 1° dicembre 1995 ai sensi della legge n. 168/1989;

Considerato che, in attesa dell'approvazione del regolamento didattico di Ateneo di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è necessario provvedere alla modifica, per la parte relativa agli ordinamenti didattici, dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1984;

Viste le delibere del consiglio di diploma in servizio sociale di data 28 febbraio 1996 e 16 aprile 1996 con le quali è stato approvato il nuovo ordinamento didattico del diploma in servizio sociale;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 11 ottobre 1996 e pervenuto in data 30 dicembre 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modifiche, in particolare quanto previsto dal decreto rettorale 28 ottobre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 1994 è ulteriormente modificato all'art. 35 per la parte relativa agli insegnamenti attivabili come appresso indicato.

Art. 35 *(Ordinamento didattico)*. — Il numero delle annualità, comprensivo degli insegnamenti obbligatori e complementari, non può essere inferiore a 17. Gli insegnamenti obbligatori si articolano su 12 moduli didattici di durata annuale e su 4 di durata semestrale. Gli insegnamenti complementari si articolano su 6 moduli didattici di durata semestrale.

Ogni insegnamento annuale deve prevedere un monte ore non inferiore a 60, mentre gli insegnamenti semestrali devono prevedere un monte ore non inferiore a 30 e non superiore a 40.

Le aree disciplinari caratterizzanti sono le seguenti:

area professionale del servizio sociale;

area di metodologia delle scienze sociali;

area psicologica;

area sociologica;

area giuridica;

area della sanità pubblica;

area delle scienze dell'educazione.

La copertura degli insegnamenti per le aree: *a)* professionale del servizio sociale, *b)* di metodologia delle scienze sociali, *c)* psicologia, *d)* sociologia, *e)* della sanità pubblica, *f)* delle scienze dell'educazione, sarà assicurata dalla facoltà di sociologia; la copertura degli insegnamenti per l'area giuridica sarà assicurata dalla facoltà di giurisprudenza.

La struttura didattica competente potrà stabilire che gli insegnamenti siano completati da attività di laboratorio e di esercitazione mirate allo sviluppo di competenze personali e professionali, attivate anche mediante convenzioni.

Gli insegnamenti fondamentali per ciascuna area saranno individuati dalla struttura didattica competente all'intemo del seguente elenco:

Insegnamenti attivabili
(numero minimo di moduli previsti)

1. Area professionale del servizio sociale (6 moduli annuali):

principi e fondamenti del servizio sociale (Q05A);

politica sociale (Q05A);

metodi e tecniche del servizio sociale (Q05A);

organizzazione dei servizi sociali (Q05C).

2. Area di metodologia delle scienze sociali (1 modulo annuale):

statistica sociale (S03B);

metodologia e tecnica della ricerca sociale (Q05A).

3. Area psicologica (1 modulo annuale e 1 semestrale):

psicologia sociale (M11B);

psicologia dello sviluppo (M11A).

4. Area sociologica (2 moduli annuali):

antropologia culturale (M05X);

sociologia (Q05A);

teoria dei processi di socializzazione (Q05A);

sociologia delle relazioni etniche (Q05D);

sociologia della famiglia (Q05A);

sociologia della devianza (Q05G).

5. Area giuridica (1 modulo annuale e 2 semestrali):

nozioni giuridiche fondamentali (N01X) o istituzioni di diritto privato (N01X);

diritto della sicurezza sociale (N07X) o diritto del lavoro (N07X);

istituzioni di diritto pubblico (N09X);

diritto penale (N17X) o istituzioni di diritto e procedura penale (N17X).

6. Area della sanità pubblica (1 modulo annuale):

medicina sociale (F22B);

igiene (F22A).

7. Area delle scienze dell'educazione (1 modulo semestrale):

pedagogia generale (M09A);

educazione degli adulti (M09A);

sociologia dell'educazione (Q05B).

Il piano degli studi è completato da almeno 6 insegnamenti complementari di cui almeno uno afferente a ciascuna delle seguenti aree: sociologica, psicologica e giuridica. Tali insegnamenti saranno individuati, oltre che fra quelli non sostenuti come obbligatori nell'elenco di cui sopra, all'interno della seguente lista:

criminologia minorile (Q05G);

diritto amministrativo (N10X);

diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X);

diritto di famiglia (N01X);

diritto penitenziario (N16X);

diritto regionale e degli enti locali (N09X);

economia aziendale (P02A);

economia del lavoro (P01B);

etica sociale (M07C);

lingua inglese (L18C);

economia applicata (P01B);

diritto di famiglia (N01X);

pedagogia speciale (M09E);

psichiatria (F11A);

psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari (M11D);

psicologia di comunità (M11B);

psicologia dei gruppi (M11B);

psicopatologia (F11A);

sociologia della comunicazione (Q05B);

sociologia della medicina (Q05C);

sociologia dell'organizzazione (Q05C);

sociologia della salute (Q05A);

sociologia della sicurezza sociale (Q05A);

statistica (S01A);

storia contemporanea (M04X);

storia del pensiero sociologico (Q05A);

storia dell'amministrazione pubblica (Q05C);

storia del pensiero scientifico moderno e contemporaneo (M08E);

storia delle istituzioni politiche (Q01C);

storia economica e sociale dell'età moderna (M02A);

storia delle relazioni economiche internazionali (P03X);

teoria e tecniche del colloquio psicologico (M11D).

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti complementari attivati nell'Università. In tal caso la struttura competente dovrà altresì determinare l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto di quanto stabilito nel punto *h)* e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione della lingua inglese, con particolare riferimento ai temi del servizio sociale.

La frequenza delle lezioni e la partecipazione ad almeno due distinte esperienze di tirocinio professionale sono obbligatorie per i due terzi dell'orario previsto. La commissione degli esami di tirocinio, di cui all'art. 5 della tabella XLIV annessa al decreto ministeriale 23 luglio 1993, sarà composta da docenti dell'area professionale.

La competente struttura didattica determinerà l'incidenza degli esiti degli esami di tirocinio sulla valutazione finale.

Trento, 14 gennaio 1997

Il rettore: EGIDI

97A0631

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 29 gennaio 1997, n. **852129.**

Applicazione dell'art. 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669. Richiesta di concessione delle deroghe.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alle amministrazioni centrali dello Stato ed amministrazioni autonome dello Stato

Alle università degli studi ed ai dipartimenti presso le università degli studi

Agli enti ed ai soggetti titolari di conti nelle tesorerie dello Stato

Alle ragionerie centrali ed uffici centrali di ragioneria presso le amministrazioni autonome dello Stato

Alle ragionerie regionali dello Stato

Alle ragionerie provinciali dello Stato

All'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro

e, per conoscenza:

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

1. Come è noto al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-99, così come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere, l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, ha stabilito che «i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni, i comuni, le province, le comunità montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, gli enti previdenziali di cui alla tabella *B)* della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Ente poste limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato ed ai conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti superiori al 90% dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996».

La norma stessa ha inoltre stabilito che il «Ministro del tesoro, su richiesta dei soggetti interessati, con propri decreti, per effettive, motivate e documentate esigenze può disporre deroghe ai vincoli di cui al presente comma».

2. Al riguardo, attesa l'esigenza di conseguire uniformità di comportamenti da parte dei soggetti destinatari delle disposizioni in argomento, si rende opportuno fornire istruzioni in ordine alle modalità da seguire per la richiesta della concessione delle deroghe.

Preliminarmente è da evidenziare l'assoluta necessità che i soggetti interessati programmino tempestivamente e comunque con cadenza mensile le occorrenze finanziarie da prelevare dalla tesoreria statale (conti correnti presso la Tesoreria centrale o contabilità speciali presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato) sulla base dei pagamenti da disporre e nel rispetto del limite mensile di tiraggio sancito dalla norma, facendo presente che l'eventuale sottoutilizzazione del limite del 90% in un mese si cumula con i limiti dei mesi successivi.

Pertanto, solo nell'ipotesi di previsione di splafonamento del limite mensile cumulato si dovrà procedere alla richiesta della deroga al Ministro del tesoro, da inoltrare entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese, per conferire fluidità agli adempimenti e per consentire l'attività istruttoria preliminare all'emanazione del prescritto decreto ministeriale.

La deroga, come stabilito dalla norma di cui trattasi, deve essere richiesta solo «per effettive, motivate e documentate esigenze»; al fine, quindi, di assicurare comportamenti omogenei e coerenti con il dettato normativo, alle richieste stesse dovrà essere allegata un'apposita attestazione conforme allo schema allegato alla presente nota, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente interessato o dal soggetto titolare del conto di tesoreria e certificata dall'organo interno di controllo (ove esista), o collegialmente o anche da un suo membro a ciò delegato.

È appena il caso di segnalare che la responsabilità in ordine alla veridicità del contenuto dell'attestazione ricade sul legale rappresentante dell'ente che la sottoscrive.

3. La richiesta — nella quale dovrà essere indicato anche il numero di fax — con allegata attestazione deve essere spedita per posta e contestualmente per fax n. 06/4826063 alla Direzione generale del tesoro - Servizio II - Div. V, che procederà alla emanazione del ripetuto decreto ministeriale, da inviarsi al soggetto richiedente anche per fax.

Il prelevamento autorizzato in deroga con il decreto ministeriale va riassorbito nel mese successivo, nel quale la determinazione del plafond disponibile deve tener conto del vincolo del 90% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il soggetto interessato allega copia del decreto di deroga alla dichiarazione da trasmettere alla tesoreria competente di cui agli schemi allegati al decreto ministeriale n. 857551 del 16 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1997, ovvero la trasmette al proprio cassiere o tesoriere per la stessa incombenza.

4. E opportuno segnalare, infine, che gli enti che riscuotono ordinariamente entrate proprie avranno cura di coniugare tiraggi dalla tesoreria ed utilizzo delle entrate proprie (nei termini stabiliti dalla normativa sulla tesoreria unica) per fronteggiare i pagamenti, nella ovvia considerazione che eventuali versamenti di esuberi di liquidità non consentono tiraggi più consistenti, atteso che il limite è fissato sui prelevamenti del 1996.

Il blocco dei prelevamenti, disposto dall'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 857551 del 16 gennaio 1997, non si applica per gli splafonamenti avvenuti nel mese di gennaio 1997.

5. Le presenti istruzioni integrano quelle contenute nella nota n. 857916 del 16 gennaio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1997 e decorrono a far tempo dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Si confida nella fattiva collaborazione da parte delle amministrazioni in indirizzo per il perseguimento delle finalità prefigurate dalla norma *de qua.*

Il Ministro: CIAMPI

SCHEMA DI ISTANZA

Il sottoscritto ...., legale rappresentante ...., titolare del conto di tesoreria n. .... aperto presso ....

Visto il disposto di cui all'art. 8, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, che ha fissato limiti ai prelevamenti dai conti di tesoreria e che ha previsto la concessione di deroghe per maggiori esigenze,

Chiede

la concessione della deroga al limite dei prelevamenti dal conto di tesoreria sopra indicato per il corrente mese di .... 1997, per le maggiori effettive esigenze pari a complessive lire .... milioni, come specificato nella allegata attestazione.

(Data) ....

(Firma)..

ALLEGATO ALL'ISTANZA

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto ...., legale rappresentante ...., titolare del conto di tesoreria n. .... aperto presso ....

Visto il disposto di cui all'art. 8, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, che ha fissato limiti ai prelevamenti dai conti di tesoreria e che ha previsto la concessione di deroghe per maggiori esigenze,

Dichiara:

1) che fino al mese di .... 1996 sono state complessivamente prelevate dal predetto conto di tesoreria somme per lire .... milioni, il cui 90% è pari a lire .... milioni;

2) che i prelevamenti effettuati nel 1997 fino al mese precedente a quello indicato al punto 3), sono stati di complessive lire .... milioni;

3) che il limite di prelevamento per il corrente mese di .... è pari a lire .... milioni;

4) che i pagamenti che si prevede di dover eseguire nel corrente mese di .... 1997 risultano pari a complessive lire .... milioni di cui:

per le spese e per le retribuzioni nette del personale scadenza .... lire .... milioni;

per le seguenti altre necessità, non rinviabili senza addebito di oneri aggiuntivi o interessi moratori:

a) contributi previdenziali ed assistenziali scadenza .... lire .... milioni;

b) ritenute fiscali scadenza .... lire .... milioni;

c) utenze scadenza .... lire........... milioni;

d) obbligazioni giuridicamente perfezionate scadenza .... lire .... milioni;

e) stati avanzamento lavori scadenza .... lire .... milioni;

f) rate di ammortamento mutui scadenza .... lire .... milioni.

5) che tenuto conto dell'utilizzo di entrate proprie per complessive lire .... milioni e del plafond di cui al punto 3) pari a lire .... milioni rimangono da coprire eccedenze per lire .... milioni.

(Data)................................

(Firma)....................................

(Certificazione dell'organo interno di controllo)

97A0663

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio della ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», e della legge 23 dicembre 1996, n. 663, recante: «Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997).

Per esigenze tecniche la ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e della legge 23 dicembre 1996, n. 663, prevista in data odierna, in supplemento ordinario, è differita al giorno 18 febbraio 1997.

97A0622

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreti di conferimento di decorazioni al valor militare

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1996, il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1950, registro n. 47, foglio n. 98, pubblicato nel Bollettino ufficiale, anno 1951, disp. 2, pag. 249, col quale è stata conferita a Maccarone Salvatore di Giuseppe e di Caruso Antonietta, da Recalbuto (Enna), classe 1921, ardito, reggimento arditi, la medaglia d'argento al valor militare «alla memoria» è così modificato: Maccarrone Salvatore di Giuseppe e di Caruso Nunziata, da Regalbuto (Enna), classe 1923, ecc.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1996, il regio decreto 16 maggio 1940, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1940, registro n. 19, foglio n. 224, pubblicato nel Bollettino ufficiale, anno 1940, disp. 66, pag. 6838, col quale è stata conferita a Coccomello Pasquale di Eugenio e di Vinicia Tedesco, da Spigno Saturnia (Littoria), sottotenente 1° reggimento «Frecce Nere», la medaglia d'argento al valor militare «alla memoria» è modificato nel senso: da Coccomello in Cocomello.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1996, il regio decreto 14 settembre 1939, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1939, registro n. 38, foglio n. 37, pubblicato nel Bollettino ufficiale, anno 1940, disp. 13, pag. 1375, col quale è stata conferita a Coccomello Pasquale di Eugenio e di Vinicia Tedesco, da Spigno Saturnia (Littoria), sottotenente 1° reggimento «Frecce Nere», la medaglia di bronzo al valor militare è modificato nel senso: da Coccomello in Cocomello.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1996, il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1950, registro n. 40, foglio n. 3, pubblicato nel Bollettino ufficiale, anno 1950, disp. 24, pag. 3580, col quale è stata conferita a Squizzato Silvio di Massimiliano e di Basso Angela, da Piombino Dese (Padova), classe 1920, lanciere, lancieri «Novara», la croce al valor militare, è modificato nel senso: da Squizzato in Scquizzato.

97A0626

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 gennaio 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1607,59
ECU	1900,33
Marco tedesco	980,54
Franco francese	290,51
Lira sterlina	2605,90
Fiorino olandese	873,12
Franco belga	47,534
Peseta spagnola	11,610
Corona danese	256,95
Lira irlandese	2572,30
Dracma greca	6,249
Escudo portoghese	9,790
Dollaro canadese	1193,11
Yen giapponese	13,205
Franco svizzero	1127,50
Scellino austriaco	139,34
Corona norvegese	246,51
Corona svedese	221,57
Marco finlandese	329,76
Dollaro australiano	1229,16

97A0722

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro dal 1° gennaio al 30 novembre 1996

Il conto riassuntivo del Tesoro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1995		245.265.466.258		
Gestione di bilancio	Entrate finali	461.201.480.230.579		— 134.025.713.604.886
	Spese finali		595.227.193.835.465	
	Rimborso di prestiti		181.388.704.090.310	
	Accensione di prestiti	315.453.831.431.165		
	TOTALE	776.655.311.661.744	776.615.897.925.775	39.413.735.969
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	3.893.870.482.629.423	3.666.077.822.672.635	227.792.659.956.788
	Crediti di tesoreria (*a*)	1.626.065.741.865.549	1.853.875.545.832.835	— 227.809.803.967.286
	TOTALE	5.519.936.224.494.972	5.519.953.368.505.470	— 17.144.010.498
Decreti ministeriali di scarico			204.591.954	
	TOTALE COMPLESSIVO	6.296.836.801.622.974	6.296.569.471.023.199	
Fondo di cassa al 30 novembre 1996			267.330.599.775	
	TOTALE A PAREGGIO	6.296.836.801.622.974	6.296.836.801.622.974	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1995	Al 30 novembre 1996	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	245.265.466.258	267.330.599.775	22.065.133.517
Crediti di tesoreria	505.402.572.817.006	733.212.376.784.292	227.809.803.967.286
TOTALE	505.647.838.283.264	733.479.707.384.067	227.831.869.100.803
Debiti di tesoreria	959.666.297.859.412	1.187.458.957.816.200	— 227.792.659.956.788
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 454.018.459.576.148	— 453.979.250.432.133	39.209.144.015

(*a*) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato in miliardi di lire: 2.060.863.

Il dirigente: PIETROMARCHI

Il direttore generale del Tesoro: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 1996

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**425.229.000.000.000 ***				
TITOLO II — **Entrate extra tributarie**	**26.772.685.622.216 ***				
ENTRATE CORRENTI .	**452.001.685.622.216 ***	TITOLO I — **Spese correnti**	**525.829.906.616.659**	Risparmio pubblico	— 73.828.220.994.443 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**9.199.794.608.363 ***	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**69.397.287.218.806**		
ENTRATE FINALI . . .	**461.201.480.230.579**	**SPESE FINALI** . . .	**595.227.193.835.465**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 134.025.713.604.886
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**181.388.704.090.310**		
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**315.453.831.431.165**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**776.655.311.661.744**	**SPÊSE COMPLESSIVE** .	**776.615.897.925.775**	Saldo di esecuzione del bilancio	39.413.735.969

* Dati provvisori

97A0627

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO					
I In cassa L.			2.579.600.136.517		
II — In deposito all'estero »			25.507.791.602.689	28.087.391.739.206	
CREDITI IN ORO (IME) L.				9.591.484.423.174	
CASSA »				9.616.035.374	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I — Risconto di portafoglio L.			166.367.104.687		
II — Anticipazioni:					
— in conto corrente L.		1.668.540.667.211			
a scadenza fissa »		—			
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »		—	1.668.540.667.211		
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.			—	1.834.907.771.898	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.				—	
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I ECU L.			16.377.395.024.275		
II — Altre attività:					
— biglietti e divise L.		3.653.129.257			
— corrispondenti in conto corrente »		2.634.656.654.227			
— depositi vincolati »		1.886.101.017.010			
— diverse »		12.984.265.421.159	17.508.676.221.653	33.886.071.245.928	
CREDITI IN DOLLARI (IME) L.				6.881.044.957.153	
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I — *Conto corrente ordinario (saldo debitore)* L.			33.005.466.000.769		
II — Conti speciali »			7.279.887.873.009	40.285.353.873.778	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO:					
I — Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993 L.			—		
II — Altri »			5.240.504.070	5.240.504.070	
CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI L.				12.121.325.122.447	
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
in libera disponibilità L.		86.118.578.998.508			
— ex lege 483/93 in libera disponibilità »		76.205.757.000.000			
per investimento delle riserve statutarie »		5.845.258.714.752			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		3.225.392.104.515	171.394.986.817.775		
II — Titoli di società ed enti:					
per investimento delle riserve statutarie L.		103.851.669.716			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		497.290.188.813	601.141.858.529		
III — Azioni e partecipazioni:					
di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie L.	303.488.028				
b) per investimento accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	194.678.606.666	194.982.094.694			
di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie L.	25.572.464.756				
b) per investimento accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	5.723.750.933	31.296.215.689			
— di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie L.	838.155.882.015				
b) per investimento accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	830.612.342.455	1.668.768.224.470	1.895.046.534.853	173.891.175.211.157	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.				500.000.000.000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME »				186.631.314.415	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)					
I Procedure, studi e progettazioni L.			107.037.445.222		
II Altri oneri pluriennali »			17.895.431.711	124.932.876.933	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
I Immobili ad uso degli uffici L.			3.953.090.368.006		
II Immobili ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »			646.966.276.633		
III Mobili »			179.522.886.143		
IV Impianti »			399.997.861.751		
V Monete e collezioni »			2.244.093.038		
meno: FONDI AMMORTAMENTO »			1.440.100.874.735	3.741.720.610.836	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				22.137.596.802	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI					
I — Procedure, studi e progettazioni in allestimento L.			—		
II — Biglietti di banca in fabbricazione »			—		
III Altre »			—	—	
PARTITE VARIE					
I — Acconti a fornitori L.			86.481.869.535		
II — Debitori diversi:					
poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93-423/94 non convertiti) L.		2.893.856.834.669			
altri debitori »		2.225.093.469.148	5.118.950.303.817		
III — Altre L.			3.433.612.264.980	8.639.044.438.332	
RATEI L.				4.801.581.671.920	
RISCONTI »				—	
SPESE DELL'ESERCIZIO »				7.902.466.108.580	
L.				332.512.125.502.003	
CONTI D'ORDINE					
I — Titoli e altri valori L.			2.681.686.541.474.788		
II — Depositari di titoli e valori »			24.700.408.751.235		
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione »			117.004.720.224		
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine) »			48.419.063.562.103		
V — Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine) »			36.115.524.686.411		
VI — Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) »			2.871.520.834.255		
VII — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) »			2.302.006.194.489	2.796.212.070.223.505	
TOTALE . . . L.				3.128.724.195.725.508	

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

97A0628

30 novembre 1996

PASSIVO					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE			L.	100.396.975.112.000	
VAGLIA CAMBIARI			»	530.884.796.918	
ALTRI DEBITI A VISTA					
I — Ordini di trasferimento	L.	—			
II — Altri	»	—		—	
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE					
I — Di banche ai fini della riserva obbligatoria	L.	69.829.374.079.131			
II — Di altri enti	»	40.125.389.141		69.869.499.468.272	
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE					
I — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	L.	104.751			
II — Società costituende	»	247.105.711			
III — Altri	»	27.320.737.624		27.567.948.086	
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE			L.	197.810.388.601	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO			»		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA			»	95.514.578	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.			»	7.279.887.873.009	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO					
I — Depositi in valuta estera	L.	112.206.074.603			
II — Conti dell'estero in lire	»	48.936.282.012			
III — Altre	»	—		161.142.356.615	
DEBITI IN ECU (IME)			L.	16.472.529.380.327	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)			»	—	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			»	39.449.463.721.498	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO			»	3.666.301.665.650	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO			»	218.517.099.059	
DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI			»	708.894.196.500	
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)					
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	33.916.883.002.331			
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»	1.200.795.276.401			
III — Svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078			
IV — Oscillazione cambi	»	4.244.057.300.200			
V — Adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T.U.I.R.	»	3.738.454.238.834			
VI — Oscillazione titoli	»	7.914.082.463.759			
VII — Copertura perdite eventuali	»	2.873.006.748.480			
VIII — Assicurazione danni	»	969.691.685.925			
IX — Ricostruzione immobili	»	2.423.801.851.969			
X — Rinnovamento impianti	»	911.250.000.000			
XI — Imposte	»	586.473.986.745			
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5.802.217.402.250			
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	2.081.594.396			
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	1.900.787.987			
XV — Per oneri negoziali relativi al personale	»	245.282.772.000		65.064.898.289.355	
PARTITE VARIE					
I — Creditori diversi	L.	77.261.846.397			
II — Altre	»	900.846.515.166		978.108.361.563	
RATEI			L.	307.045.512.311	
RISCONTI			»		
CAPITALE SOCIALE			»	300.000.000	
RISERVA ORDINARIA			»	3.722.018.531.099	
RISERVA STRAORDINARIA			»	4.007.483.856.243	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72			»	1.304.000.000.000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408			»	1.278.970.875.346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413			»	32.766.651.690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R.			»	34.293.567.970	
UTILE NETTO DA RIPARTIRE			»	—	
RENDITE DELL'ESERCIZIO			»	16.802.670.335.313	
			L.	332.512.125.502.003	
CONTI D'ORDINE					
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.	2.681.686.541.474.788			
II — Titoli e valori presso terzi	»	24.700.408.751.235			
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	117.004.720.224			
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	48.419.063.562.103			
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	36.115.524.686.411			
VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	2.871.520.834.255			
VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	2.302.006.194.489		2.796.212.070.223.505	
		TOTALE	L.	3.128.724.195.725.508	

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 20 dicembre 1996, n. 172, concernente: «Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 1997).

Nella circolare citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 19, seconda colonna, al terzo comma del paragrafo 1, punto 3), dove è scritto: «3) gli associati in partecipazione (art. *292* del codice civile);», leggasi: «3) gli associati in partecipazione (art. *2549* del codice civile);».

97A0654

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11